



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 59

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 18/05/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405355928

Esito: RINVIO AL 19/05/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA.....	3
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. MADIO.....	15
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. BRUNI.....	18
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI.....	21
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO A. SAMBATI.....	25
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO PETRONE.....	32
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO.....	37
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. RAGNO.....	40
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY.....	45
REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. SASSI.....	53

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 18/05/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA +46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Caiazza, come d'intesa ieri...

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - ...le do la parola, prego, per le repliche.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La ringrazio, signor Presidente e signori Giudici. Vengo subito ai punti, perché vi immagino francamente stremati. D'altro canto, qui ogni contributo non può che essere utile per voi, per una decisione così importante e delicata che dovete assumere. E, d'altro canto, qui vedo che in sede di repliche si continua in un'operazione

di spesso nascondimento, travisamento o attribuzione ad altri di cose che non sono state dette, eccetera, e quindi i chiarimenti sono necessari.

Vado ai punti. Vicenda Romandini. Ho sentito il collega, molto garbato, ieri che ha fatto qualcosa di più di una replica, per la verità. Voi sapete, mi avete ascoltato, e ve ne ringrazio, con attenzione, io non ho sentito una sola replica sulla ricostruzione puntuale, atti alla mano, che abbiamo fatto, di una condotta che – devo ripetermi – è stata arrogantemente illegittima da parte del Dottor Romandini, come tale definita dal... ricostruita e definita, con parole durissime in sentenze, in nome del popolo italiano dal Giudice Amministrativo, una condotta di sistematico rifiuto e ribellione di adeguarsi agli orientamenti e alle decisioni sulla questione dati nell'ordine dall'Autorità Amministrativa superiore – cioè dal Ministro – e dal Giudice amministrativo. Non ho mai detto – voglio dire al difensore di Romandini – che sia Romandini il concussore, ho detto che questi sono i tipici comportamenti della Pubblica Amministrazione nei quali alligna la concussione, perché sono i comportamenti di un'Amministrazione che dice: "No", di fronte a qualunque regola e principio. Quindi, la ricostruzione l'abbiamo fatta, non ho sentito confutazioni, soprattutto sul tema cruciale che vi ho voluto mettere in evidenza, che per tutta la gestione Romandini della vicenda Mater Gratiae non vi è stato mai un contrasto di natura ambientale. La verità è che il Dottor Romandini era convinto di non volere o di non essere competente e di vedere risolto il problema della Mater Gratiae in sede AIA. Ci è riuscito. Per disperazione, per esasperazione, a portare, prima lui, poi Morrone, non decidendo, all'AIA. Il tema ambientale – se lo vogliamo definire così – della impermeabilizzazione sorge con Morrone, non nasce con Romandini, e non ho sentito obiezioni. Se noi siamo in sede di repliche, dovremmo sui temi cruciali dire: "Non è vero quanto viene detto dalla Difesa di Archinà o dalle altre Difese, perché ecco qui ed ecco là", non venire a fare un discorso sul sentimento di esclusione che ha vissuto Romandini nella sua vita, che non ce ne importa nulla a nessuno. E, se abbiamo messo evidenza che ciò nonostante – documenti alla mano quindi – poi, davanti a questa Corte Romandini viene a dire che era come dare la patente a un cieco, l'autorizzazione, perché c'era un allarme di tipo ambientale, voi avete il quadro psicologico, etico e di etica amministrativa del personaggio. Tutto qua!

Ma, ciò detto, prendo atto con grande soddisfazione che, nemmeno in sede di replica, abbiamo potuto sentir dire una sola parola su quale sarebbe l'attività materiale di concorso di Girolamo Archinà nella presunta tentata concussione di Romandini. Non ce l'ha detto il Pubblico Ministero, lo abbiamo chiesto di dircelo, non è scritto nella memoria di replica, non l'ho sentito dire in sede di repliche, non ha potuto dire una parola il difensore. Perché non c'è un materiale comportamento di Archinà che sia riconducibile

ad un contributo causale di tipo istigativo, morale – quello che volete – alla pretesa, tentata concussione dei due Pubblici Ufficiali. A meno che non vogliamo costruire un concorso in concussione in una frase detta successivamente: “Ci siamo tolti una peste, mò ne sono arrivate tre”, come fosse questo o potesse mai essere questo un discorso sintomatico. Io non so più quante volte avrò detto, con amicizia, perché lo sa, con simpatia: "In questi ultimi mesi ci siamo tolti il Ministro di Giustizia precedente a questo, ce lo siamo tolti, e non è che posso assicurarvi che non ho fatto nulla per toglierlo". Sono espressioni che si usano: "Ci siamo tolti... "Sempre ammesso, e non concesso, che in quella telefonata si riferisse a Romandini, perché questo anche è rimasto inespresso.

Quindi chiudo su Romandini, perché veramente non credo ci sia da aggiungere altro, se non che Ilva si è comportata nel modo corretto in cui ci si comporta: segnalazioni, interlocuzioni scritte, diffida nei confronti del Presidente della Provincia e dell'Assessore, considerandosi danneggiati - a buona ragione - dalla condotta di Romandini. Questo è stato fatto, e questo non ha fatto Archinà, perché non si sa che cosa vogliamo da Archinà, in questa vicenda.

Vicenda Liberti. Guardate che... Lo dico soprattutto ai Giudici Popolari, sempre ci rivolgiamo a loro, perché l'esperienza non può essere la stessa dei Giudici Togati e di tutti noi. Le repliche sono una cosa molto delicata. Molto delicata, perché ci si accede raramente. Accede alla replica chi sente una difficoltà nello sviluppo dell'istruttoria dibattimentale. Benissimo. Si potrà dire: "No", perché hanno parlato tanto e talmente tanto i difensori che la Procura ha voluto puntualizzare. Ma perché è una cosa delicata? Perché le repliche... nelle repliche conta quello che si dice, ma soprattutto quello che non si dice. Allora, se noi sulla questione Liberti abbiamo discusso e vi abbiamo annoiato perlomeno due ore, ricostruendo passaggio per passaggio quali sono le ragioni - secondo noi - quali sono le telefonate, i fatti, le parole, i comportamenti che rendono impossibile da un punto di vista logico immaginare che l'approvvigionamento dei 10 mila euro fosse finalizzato ad altro che dall'Arcivescovo, bisogna rispondere su quei passaggi, bisogna dire: “Non è vero questo. È un argomento forzato, è un argomento che travisa i fatti”.

Allora, la memoria del Dottor Epifani dedica 72 pagine alla vicenda Liberti. 72 pagine. Ora, io mi limito ad elencare quali sono i temi che ha chirurgicamente eluso dell'argomentazione difensiva. Cioè, proprio c'è una... Scrivere 72 pagine significa che uno si mette seduto e dice: “Adesso io rispondo... Questo lascio perdere, perché non so che cosa dire”. Questo significa se non ne parlo. Non so se è chiaro questo. Allora, se inizia dicendo la memoria: “Il tutto ha inizio il giorno...” Sto leggendo. Pagina 2: “Il

tutto ha inizio il giorno 25 marzo, allorché viene captata una conversazione telefonica che Archinà intrattiene con Cinieri, al quale chiede di preparargli per il giorno successivo una consistente somma di denaro in euro e banconote da 500". Allora, o noi abbiamo discusso a vuoto ma voi mi avete seguito... Non inizia il 25 marzo con la richiesta di approvvigionamento di denaro, perché inizia il 23 di marzo, con quella famosa telefonata di Archinà che dice: "Come facciamo noi a Pasqua e a Natale?". Ma è mai possibile che non si risponda a questo e in una replica si dica che comincia dal 25? Nell'ordine si è evitato di misurarsi o di dare una lettura diversa da quella che abbiamo dato noi sulle seguenti circostanze. Ho detto 23. Nulla sul fatto che la mattina Archinà si sveglia alle 09:00 del 26 e telefona per prendere appuntamento con l'Arcivescovo, dopo che il giorno precedente, appena concluso il discorso sull'approvvigionamento, telefona, ma purtroppo non risponde nessuno. Né di quella né della telefonata della mattina. Chirurgica elusione della banale osservazione che abbiamo fatto. Se dice: "A che ora ci vediamo?" – "Quando vuole: oggi, domani, dopodomani" – "Va bene mezzogiorno?" – "Va benissimo mezzogiorno", significa che non ha nessun altro appuntamento a mezzogiorno. In una replica avremmo dovuto ascoltare di dire, con un'argomentazione logica di segno inverso, dire: "Non è vero, non significa che non c'è un appuntamento. Io penso che significhi questo", e ci saremmo aspettati una replica su questo. Se io dico: "Va bene, a mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo" significa che non ho altri impegni quella mattina del 26 e che l'approvvigionamento che parte dal 23 è tutto finalizzato all'Arcivescovo.

C'è la chirurgica elusione della telefonata di Di Michele, che lo vuole incontrare quella mattina, e lui gli dice, Archinà: "Va bene, vieni, ma guarda che io alle dodici e mezzo devo andare dall'Arcivescovo. Regolati". Se avesse avuto in mente l'appuntamento con Liberti, non gli avrebbe detto di venire o gli avrebbe detto di venire alle dieci. Possiamo sentire una replica su questo? Non la troverete nelle 78 pagine!

Perfino la richiesta delle monete in taglio da 500, delle banconote, noi abbiamo detto una cosa precisa, perché viene di nuovo valorizzata come cosa per nascondere, per non consentire, perché occupi meno spazio, quando noi abbiamo detto che Monsignor Papa dal primo momento, spontaneamente, ma dalle s.i.t., dice: "In genere era con monete da 500, con banconote da 500". Quindi il comportamento dell'approvvigionamento dal 23, poi "Ci vediamo" con l'Arcivescovo. Anche la moneta da 500, abbiamo detto, è una conferma di un'abitudine che si sta per consumare anche quella mattina. Niente da fare!

Nulla sulla telefonata a Cinieri: "Ma arrivano prima di mezzogiorno i soldi?", che viene detta prima della telefonata con Intini, della telefonata criptica. Se io... se l'Accusa costruisce intorno alla telefonata criptica con Intini il momento dell'accordo con Liberti, e io ho

fatto tutto questo prima dell'accordo con Liberti, e ancora mi preoccupo che i soldi arrivino per mezzogiorno, perché devo andare dall'Arcivescovo, ci volete dare una spiegazione diversa da questa o possiamo accettare il silenzio di una replica di 78 pagine su queste cose?

Silenzio sulla telefonata successiva di Cinieri che dice: "Oh, ma qua ci sta... Dove sei? Qui c'è Di Michele". E la risposta di Archinà è: "Sono dovuto andare via".

Quindi, nella sua replica, il Pubblico Ministero cancella tutto questo. E quindi la prova insuperabile della destinazione all'Arcivescovo del denaro e della irruzione dell'appuntamento con Liberti come evento non previsto dalla mattina, distrugge la possibilità di sostenere che Archinà ha architettato l'approvvigionamento dei 10 mila euro per darli a Liberti.

Devo aggiungere, in questa occasione, anche l'idea incredibile che un signore che voglia corrompere un consulente del Pubblico Ministero che è abituato ad incontrare con normale frequenza, frequentando la sua società, Teta - dove verrà visto entrare e uscire - pensa improvvisamente quella mattina, con i soldi che erano certamente destinati all'Arcivescovo, di prenderli e di darglieli in un'area di servizio, ancorché – diciamo – nel retro, quando io posso andare alla Teta e poggiarglieli. Se devo fare un atto riservato non vado dove parcheggiano i camion, ma vado - come al solito, altre volte - alla Teta e glieli poggio sulla scrivania. Invece, nella memoria di replica tutto questo insuperabile e formidabile materiale probatorio, documentale e logico lo si vorrebbe superare con la natura circospetta dell'incontro. Questa è la verità! Leggete, rileggete e rileggete ancora la memoria e le requisitorie del Pubblico Ministero. Tutto questo andrebbe superato dal fatto: "Perché si sono incontrati attraverso Intini?" Domanda legittima, alla quale noi abbiamo dato una risposta che avremmo voluto vedere – come posso dire? - valutata nella replica, se no che stiamo facendo qui? Noi abbiamo detto: "Guardate che c'è l'incarico..." Capogrosso ha dato l'incarico ad Archinà di sondare la disponibilità di Liberti, o di persona da lui indicata, per la famosa consulenza delle bricchette. Per di più, Archinà dice – e lo dice anche Intini – che questa forma di incontro riservato la volle Liberti. Non so la ragione, la posso immaginare. Ma – dico – rispetto al dato che viene giustamente evidenziato, come mai improvvisamente... Noi abbiamo obiettato: "Sì, ma da quel momento in poi si incontrano attraverso Intini". Quindi, o sostenete che ogni volta che si rincontreranno successivamente gli dà dei soldi, o il fatto che abbiano adottato quella modalità, in quella circostanza, non può avere nessun significato univoco nei termini che voi... Dovete trovarne un altro. Perché, se no, perché le altre sei volte consecutive pure lo incontra attraverso Intini? E abbiamo detto – e non troviamo traccia nella replica – che significa la telefonata che fa Archinà, con Liberti, terminato

l'incontro, a Capogrosso dicendogli: "Sono con quel signore. Lui ha lezione. Lunedì non può. Martedì è troppo tardi?" E lui dice: "No, va bene". Stanno parlando di soldi, stanno parlando di corruzione? O non è la conferma indiretta, diciamo indiziaria, logica, sensata, che si stesse parlando dell'incarico bricchette? D'altro canto, qual era l'urgenza nell'ipotesi corruttiva in quel momento, il giorno 26 marzo, di dare questi 10 mila euro a Liberti? I dati che lui dovrà analizzare di ARPA – dico bene - a maggio arrivano. A maggio! In quel momento cosa sta accadendo che bisogna... Dice: "Aspè, questi sono per l'Arcivescovo, fammeli portare". È un discorso che non ha nessun senso. Pretendete, pretendete che la Corte dica l'impossibile, perché voi avete bisogno vitale del fatto che Liberti abbia corrotto... che Archinà abbia corrotto Liberti. Questa è la verità.

Infine, sul tema del povero Don Benigno Papa. A me non me ne importa nulla di Don Benigno Papa, però voi chiedete la trasmissione degli atti, e nella memoria si ritorna sulle contraddizioni tali da farvi chiedere... da farvi chiedere gli atti, perché lui avrebbe – chissà perché poi – fatto questa falsa testimonianza. E anche su questo tema noi... io ho dedicato, ma forse mezz'ora di quella discussione, a sottolineare che, diversamente da quanto ostinatamente affermato dalla Procura, Don Benigno Papa ha immediatamente risposto già alle s.i.t. del novembre 2012, alla famosa domanda: "Lei a Pasqua ha ricevuto il consueto..." Non disse "consueto". "Ha ricevuto la regalia?" E la risposta di Don Benigno Papa subito allora fu: "Penso di sì. Non ricordo se 5 mila o 10 mila euro". E poi: "Ma il 26?" – "Non posso escluderlo né posso escludere di averli utilizzati, e poi quello che è rimasto depositato". Detto immediatamente. Ora, noi nella discussione abbiamo detto una cosa molto grave, che mi sarei aspettato la Procura... alla quale mi sarei aspettato la Procura replicasse. Perché abbiamo detto, assumendo la nostra responsabilità: "Guardate che sia nella richiesta di misura cautelare che nell'ordinanza di misura cautelare, che nel Tribunale del Riesame, voi avete cancellato queste due risposte". Non ne parlate, non è che non le valutate. Non rappresentate nei vostri scritti che lui abbia detto queste parole, e costruite tutto su un ragionamento logico, sul precetto pasquale, quando lui ha detto: "Penso di sì". Sono affermazioni gravi. Mi sarei aspettato di trovare scritto: "Ma l'Avvocato Caiazza è impazzito! Ma noi abbiamo fatto qui, abbiamo fatto là, ecco che lo abbiamo scritto, noi abbiamo detto, abbiamo fatto..." No, niente! E si ricomincia, il Dottor Epifani, col precetto pasquale, un'altra volta? Abbiamo prodotto le benedette agende. Non c'è stato un solo... In sette anni non c'è mai stato un incontro prima del precetto pasquale in cui sono stati dati i denari. Dice: "Ma l'ha detto Don...", e si ricorda male! È documentale. Niente. Leggete la memoria: il precetto pasquale. Va bene.

Infine, non sapendo più a che cosa attaccarsi, si ritorna su questo discorso del 21 aprile: Archinà che dice a Riva: "Sono stato in una stanzetta". L'inchiesta sulle... "L'indagine" – dice – "sulle pecore sta andando bene", dice quindi sta parlando sicuramente con Liberti. La Difesa di Liberti dimostra che quel giorno lui, Liberti è a Napoli, e sentiamo ricostruire nella memoria e nella replica orale che: "No, se noi andiamo a leggere bene quella intercettazione, quella intercettazione non ci dice che l'incontro è avvenuto in quel momento. Anzi, poiché fa riferimento alla telefonata: "Quando lei mi ha chiamato ieri", è sicuramente il giorno prima". Sarà più dettagliato l'Avvocato Raffo. Ma, anche qui, mi dispiace dirlo, però è un fatto di una certa gravità. Nella memoria e nella ricostruzione viene omessa la parola "oggi". Dice: "Ieri non... Rispetto a ieri non ci sono novità. Oggi..." Poi dice una frase intermedia, non ce l'ho qui ma ve lo dirà Raffo: "Sono stato con una persona nella stanzetta". Prendete la memoria. Scusate, ve lo dico io: a pagina 56 della memoria del Dottor Epifani. Puntini puntini. "Sono stato con una persona". Ma non puntini puntini! "Oggi" dice. Ho finito su Liberti.

Misurale. Il Dottor Buccoliero dice di non aver capito per quale motivo noi sosterremo non compatibile – quindi menzognero – Misurale che dice che Marina Archinà lo ha un po' istruito, lo ha istruito sui carotaggi, perché in fondo i carotaggi iniziano, vengono deliberati verso fine maggio, la Marina Archinà è assunta l'8 giugno, e il primo carotaggio di Misurale mi pare che sia il 24 giugno. Quindi dice: "Beh, perché? Dove sta scritto che dall'8 al 24 non potrebbe avergli fatto dieci lezioni sul carotaggio, pur essendo stata appena assunta?" Ma non importa, può essere ben possibile. Evidentemente, come si suol dire, non ci siamo spiegati bene. La ricostruzione, pacifica e non superabile, della datazione dei fatti, che voi vedete grazie, devo dire in questo caso, al controesame che ho fatto a Misurale, costringe – se posso dire - Misurale a datare l'incontro al quale si affaccia Archinà e dice: "Guai a voi se andate in giro, sarete licenziati, se voi..." L'incontro, a datarlo prima della delibera dei carotaggi. Se voi avete la bontà di ritornare sul mio controesame, udienza del 18 giugno 2019, i due terzi del controesame sono finalizzati a correggere la datazione di Misurale. Noi abbiamo rispetto per la ricostruzione tardiva dei ricordi, che è il caso di Misurale. Non ho capito perché non la possiamo consentire a Don Benigno Papa, ma a Misurale sì. La dobbiamo consentire a tutti. Quindi Misurale l'aveva fissato addirittura, quell'incontro, due anni dopo. Aveva detto all'inizio 2016, poi diciamo: "Scusa, com'è possibile?" Gli abbiamo esibito i verbali di carotaggio, la firma quando lui ha iniziato il carotaggio, la delibera, e lui un po' alla volta ha dovuto dire: "Ah! Sì, è così". Il passaggio che voi troverete, cruciale, è questo, quindi io quando gli chiedo... Siamo a pagina 129 del mio controesame, in cui lui ammette rispondendo: "Sì", quando io gli dico: "Quindi

l'incontro"... L'incontro. "L'incontro è necessariamente precedente a maggio del 2004". Questo è quello che vi consegna il teste: "L'incontro è precedente al maggio del 2004". L'incontro è precedente al maggio del 2004. La signora Archinà è stata assunta il 07 giugno del 2004. Quindi lui non può aver detto ad Archinà: "Ah, ma lei è Archinà, il papà di Marina", perché il 04 maggio non conosceva Marina.

Per molto meno si sono chieste trasmissioni di atti per falsa testimonianza. Non lo so come si possa rimanere inermi di fronte alla prova certa che quindi questo incontro non può essere avvenuto per la presenza di Archinà. Spero di essere stato chiaro.

Disastro e dolo intenzionale. Adesso figuriamoci se mi rimetto... Poi ci saranno altri. Però, qualche cosa rapidissima fatemela dire. Non si dovrebbe consentire alla Procura di fare una caricatura degli argomenti altrui. Io qui ho sentito parlare di difensori che avrebbero sostenuto che Taranto ha l'aria delle Seychelles, delle Maldive. Ma quale Avvocato ha detto qui? Ma fate i nomi e i cognomi. Ma chi sono gli Avvocati che hanno sostenuto che qui a Taranto, che a Tamburi possiamo... Anzi, suggeriamo di andare a respirare a pieni polmoni... Ma se noi abbiamo dall'inizio detto che il tema di questo processo è il tema del disastro, nasce a valle di un'attività produttiva pacificamente impattante sull'ambiente, cioè pacificamente impattante. Il tema è... Tant'è che la legge la deve regolare per stabilire entro quali limiti può impattare l'ambiente. Non che non devi impattare l'ambiente. Quali sono i limiti di emissioni di diossine, di PCB, non: "Non puoi emettere diossine", perché se no non puoi fare l'acciaio. Tutta la nostra discussione parte a valle di questa premessa. Noi non la possiamo sovvertire attribuendoci cose che non abbiamo mai detto e nessuno si sogna di dire e di pensare, ma dobbiamo discutere se quei limiti di legge... e quali limiti di legge. Per carità! Questa è la discussione corretta, non che qui c'è chi sostiene che si respira aria... Se poi si pubblicano ogni sei mesi, da anni, notizie di classifiche nelle quali Taranto è al diciottesimo posto, al ventiduesimo posto delle città più inquinate d'Italia, non è che possiamo nascondere perché... Avete questo desiderio di dire che Taranto è una città disastrosa, e ho capito.

La Procura confonde il concetto di inquinamento con il concetto di disastro, santo Iddio! Sono due cose radicalmente diverse. Una città può essere inquinata senza che si sia determinato nessun disastro. Vogliamo discutere con serietà di queste cose o ancora nelle repliche dobbiamo parlare delle Seychelles?

Questo disastro di questo processo tarantino è innominato non nel senso tecnico della parola, perché così si chiama la norma, è innominato perché non è descritto nemmeno nel capo d'imputazione qual è il disastro. Stiamo chiedendo noi, dall'inizio di questo processo, cioè l'alterazione anomala, non regredibile degli equilibri dell'ecosistema, non l'inquinamento dell'aria. Questo ha una ricaduta immediata sul tema del dolo

intenzionale.

Scusate, abbiamo assistito a una discussione... Oddio, pure io grido, per l'amor di Dio! Però, dico, non tanto nella forma, ma nella sostanza esagitata, di un collega che per un'ora, dando dei pazzi, folli, ignoranti a una trentacinquina di Giudici di Cassazione che nei dieci anni si sono succeduti nello scrivere le sentenze sul dolo intenzionale e che non capivano quello che lui invece aveva chiarissimo, si doleva del fatto che non avessimo replicato a queste sue esagitate argomentazioni. A volte non si replica per garbo, non è che non si replica per... Per un senso di garbo, così, per non infierire, ecco perché uno non replica. Però – dico – l'intenzione... Cioè, se la Corte di Cassazione in dieci anni... Poi, qui si sta chiedendo esplicitamente alla Corte di Taranto di dissociarsi da un orientamento di dieci anni della giurisprudenza, e questo è nei pieni poteri di questa Corte. Lo faccia e ci spieghi perché. Ma non è che improvvisamente facciamo paralleli con il reato di strage per motivazioni politiche: "Se io metto la bomba". Se metto la bomba, metto la bomba. Sì, ho capito! Sì, ho capito. Ma quindi noi dobbiamo qui immaginare che l'equivalente... che qui ci siano delle persone che, con la stessa intensità del dolo col quale dei terroristi vanno a mettere le bombe, hanno gestito l'impianto di siderurgia di Taranto. Dico, ma stiamo... Volete dire questo? Io non so. La Cassazione dice che la direzione, la direzione verso l'evento come connotazione della condotta materiale... Il collega diceva: "Direzione nel senso oggettivo". Certo che è direzione nel senso oggettivo, ma dice la Corte di Cassazione che la direzione nel senso oggettivo verso l'evento presuppone inesorabilmente la direzione soggettiva della condotta. Non è una constatazione oggettiva, se no sarebbe un normale ragionamento sul nesso causale: "E' accaduto questo perché prima c'è stato questo fatto". Ma non è la direzione, la direzione. Quindi, questa parola magica che si vorrebbe dire: "Sì, ma oggettivamente, non soggettivamente", significa che non abbiamo letto queste sentenze o non le vogliamo capire.

Si discute di questa storia del dolo intenzionale come se l'alternativa fosse l'impunità. Siamo a questa assurdità! Tema, peraltro, che la Corte di Cassazione si è posta ogni volta, ha detto: "Attenzione, non è che fuori da questa condotta, obiettivamente estrema" – obiettivamente estrema – "ci sia l'impunità. C'è il disastro colposo aggravato dalla previsione". Se poi qui il tema è che fatti due conti potrebbe... così correttamente qualificato, potrebbero verificarsi fenomeni prescrittivi, allora è bene che sappiate, i Giudici Togati lo sanno, ma lo sappiate voi Giudici Popolari qual è il vostro dovere. Voi applicate la legge e suoi principi, non è che piegate i principi ad una esigenza di punizione, che verrebbe meno perché la qualificazione corretta del disastro determinerebbe, forse, o una parziale o totale prescrizione del reato. Non si qualificano

giuridicamente i fatti a seconda se il reato si prescrive o no, si qualificano come i fatti devono essere qualificati.

Da ultimo, abbiamo depositato, l'Avvocato Annicchiarico, un pregevolissimo parere, Professori Giunta e Eusebi, sul dolo intenzionale, vi prego di fare riferimento a quello. Sono due professori ordinari di Diritto Penale. Il Professor Eusebi non è neanche un Avvocato. Lo dico nel senso che non ha proprio neanche il riflesso – diciamo così – avvocatesco, ed è riconosciuto come uno degli studiosi più importanti del dolo in Italia in questo momento. Altro che le esagitate ed offensive contorsioni, non solo argomentative, di qualcuno! Infine... Infine, sul tema del concorso, perché... solo perché si è...

Ah! Ho dimenticato qualcosa su Assennato, perché il Pubblico Ministero l'aveva richiamato. Qui, il Dottore Buccoliero sente la necessità di dover replicare, perché è una telefonata che era stata un po' messa da parte, quella famosa di Assennato che dice: "Sono molto preoccupato, Archinà. C'è stato l'incidente dell'ENI, i valori sono schizzati", eccetera. Poi cerca di svuotare il significato oggettivo di questo fatto. E' un fatto oggettivo, è una telefonata, dice: "Sono preoccupato. L'ENI..." Non è che è una cosa che possiamo interpretare, è così. È successo quello, è successo che l'ENI ha avuto un incidente e i valori di benzoapirene sono schizzati a 4,5 nel mese di aprile, cioè dell'incidente, quando prima e dopo... Vedete i dati di ARPA, era... L'aprile del 2009 era 1,28; 4,5 l'aprile del 2010; 1,51 aprile del 2011; 0,17 aprile del 2012, prima dei sequestri. Non dite che il PCB si è abbassato per i sequestri, sono chiacchiere. Sono chiacchiere! Dai dati ARPA del 2012 il benzoapirene è sistematicamente sotto 1. Li ho qui. Li ho qui, Dottor Buccoliero, sono questi. Questi sono dati ARPA. Marzo è sotto 1; aprile è sotto 0,5; maggio è a 0,5; giugno è poco sopra lo 0; luglio... Eccola qua: la linea rossa, tutto sotto 1. 2012, lasci perdere i sequestri.

Dicevo, allora, che cosa fa il Dottor Buccoliero? Dice: "Ma Assennato ha detto che su base annua". Ah, su base annua? Certo, ma noi abbiamo richiamato... Su base annua, dico "certo" nel senso che se lo spalmi su dodici mesi è ovvio che anche un picco di 4 e mezzo... Ma noi l'abbiamo richiamata quella conversazione e quell'evento nascosto e trascurato, perchè la famosa nota del 04 giugno di ARPA, e poi la lettera del 21, si basa sul calcolo medio dei cinque mesi, non dell'anno, dei primi cinque mesi dell'anno. Quindi vogliamo dire che su quei cinque mesi l'iniziativa che ha scatenato l'inferno di ARPA era fortemente condizionata dal valore di 4,5. È un fatto matematico. Che poi ENI... Io penso che anche dalle cronache avrete capito che in questo Paese due cose sono intangibili: i comparti militari e l'ENI, che fa la politica estera del nostro Paese. Questo è... Va be', ma queste sono considerazioni.

Ultime parole sul concorso. Anche qui, sul concorso di Archinà, c'è la grande domanda che

abbiamo fatto alla fine: "Ma, perfino se fossero veri i fatti che avete contestato ad Archinà: la tentata concussione, la concussione di Assennato, la corruzione di Liberti, come fate a sostenere che Archinà avrebbe dato un suo concorso nei reati di disastro e di avvelenamento?" Cioè: "Quali sono le condotte?" abbiamo chiesto. Il Dottor Buccoliero se l'è cavata dicendo: "Ma il concorso di persone nel reato... Ci sono le condotte tipiche di chi commette il reato e atipiche, anche atipiche di chi dà il suo contributo". Benissimo. Allora non userò le mie parole, ma userò le parole della giurisprudenza della Cassazione, che sistematicamente dice: "Sì, ma non è che usate questo discorso delle condotte atipiche per eludere l'onere probatorio dell'efficacia causale della condotta, ancorché atipica, del concorrente". Non è che con questa storiella, perché c'è condotta atipica, possiamo dire qualunque cosa. "Occorre..." - Sezioni Unite 2005, Mannino - "...abbia avuto una reale efficienza causale e sia stata condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso". Vedete questa: "Occorre ribadire..." Sezioni Unite, Franzese, 2002. Stiamo parlando di caposaldi della giurisprudenza italiana. "Occorre ribadire che pretese difficoltà..." - guardate qua - "di ricostruzione probatoria del fatto..." Quindi, in questo caso del concreto contributo materiale di Archinà al disastro di cui... non essendo dirigente della società, non avendo preso decisioni, non essendo destinatario di possibili condotte omissive, eccetera. "...probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono, non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione debole del nesso di causalità che la collochi sul terreno dell'aumento del rischio". Ultima citazione voglio fare, che riguarda ciò che su questo tema la Cassazione richiama, diciamo, agli obblighi del Giudice: "Il contributo causale del concorrente, anche morale, può manifestarsi attraverso forme differenziate" - eccetera eccetera - "atipiche. E, tuttavia ciò..." Cassazione Sezione VI, 22 ottobre 2019, numero 18125. "E, tuttavia ciò, non esime il Giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione, nella fase ideativa o preparatoria del reato, e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata; il rapporto di causalità efficiente" - causalità efficiente - "con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere..." cosa che esattamente si pretende di fare nei confronti di Archinà su questo tema - "Non potendosi confondere la atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dal 110, con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà". Allora, noi abbiamo detto: se il contributo sarebbe attraverso i reati Pubblica Amministrazione e corruzione - e non abbiamo avuto una risposta - perché noi avremmo dato questo contributo efficiente tentando di concutare Romandini e non Florido e Conserva? Perché avremmo noi dato un contributo al

disastro tale da farci rispondere nella concussione di Assennato e non Vendola? Perché avremmo noi, corrompendo Liberti, dato il nostro contributo nei reati di avvelenamento e di disastro, mentre il... Mi sta sfuggendo il nome dell'estensore della relazione. Primerano. Mentre l'Ingegnere Primerano, che l'ha redatta la... è stato condannato per falso in perizia, ma è stato assolto dal concorso, perché si dice: "Non basta fare questo per concorrere nel reato di disastro". Quindi, avendo noi fatto queste domande, qua ci dovevate rispondere e qua ci deve rispondere la Corte! Come fa a essere quello un contributo causale che addebiti a me ma non ai miei concorrenti principali del reato? È un discorso insensato, è un discorso che non può essere sostenuto in nessun modo. E vi sto facendo questo discorso premettendo Archinà colpevole di tutti i reati che gli sono contestati, come se non vi avessi detto niente finora. Ma ora è giunto il momento di tacermi in via definitiva nei vostri confronti, perché ho abusato anche troppo della vostra cortesia e della vostra pazienza. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Chi vuole intervenire a questo punto?

L'Avvocato Madio. Prego. Va bene, grazie a lei Avvocato.

AVVOCATO L. LANUCARA – Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO L. LANUCARA - Se la Corte consente, in relazione al programma che ha stabilito...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO L. LANUCARA – Io cederei il mio posto all'Avvocato Baccaredda Boy, per consentirgli...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, senz'altro!

AVVOCATO L. LANUCARA – Quindi replicherà l'Avvocato Ragno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non ci sono problemi.

AVVOCATO L. LANUCARA – Io replico domani. Le preannunzio che, tra l'altro, saranno anche brevi le mie repliche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato, però chi è presente si trattenga, perché se dovesse essere possibile si potrebbe anche fare oggi, insomma, replicare oggi. O lei preferisce domani?

AVVOCATO L. LANUCARA – No, no. Io vado in Tribunale ed evidentemente torno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. D'accordo, sì. Va bene. Prego, chi vuole intervenire?

AVVOCATO M. VESTE – Sì, Presidente, l'Avvocato Veste in sostituzione dell'Avvocato Sapia, nell'interesse di Di Michele Cataldo: rinunciamo al diritto di replica.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. MADIO

AVVOCATO M. MADIO – Buongiorno. Avvocato Madio, per Veste Angelo. Io, Presidente, ero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì. Prego, Avvocato.

AVVOCATO M. MADIO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La invito alla sinteticità che risponde anche...

AVVOCATO M. MADIO – L'invito è raccolto. L'invito è raccolto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie.

AVVOCATO M. MADIO – Io non nascondo che ci è capitato di assistere alle repliche, che qualche volta sono repliche di comodo per consentire al Tribunale di avere una migliore valutazione dei fatti. Quando lei era anche al Giudice Monocratico ricorderà che... un po' di anni fa! Mi aspettavo, invece, che queste potessero essere repliche un po' più interessanti, almeno per quello che mi compete. In realtà, e non dico una cosa che svela scheletri nell'armadio, questa memoria del Dottor Epifani ce la siamo scambiati con i colleghi nei Whatsapp, sugli iPad, sulle poste elettroniche, e io personalmente sono andato alla ricerca di qualche elemento che mi potesse consentire di argomentare in profondità su questo che è un istituto, come ha detto bene il collega Caiazza, è un istituto delicato e molto interessante. E non vi nascondo che la tentazione era quella di rinunciare a queste repliche. E state pensando: "E perchè non l'hai fatto?" No, in realtà, rubandovi pochi minuti...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, assolutamente non pensiamo questo.

AVVOCATO M. MADIO – No. No, no! È giusto...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO M. MADIO – E' una bella giornata di sole, è giusto per sorridere un attimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO M. MADIO – Invece ho avvertito la necessità di farlo, perché in realtà quelle repliche contengono una piccola opera di cesellatura, perché vanno a definire il problema legato alla telefonata della peste, le tre pesti. Tutto il resto poi sembra essere un pochino sparito, un po' scomparso. Questo non significa che non valga quello che sia stato detto prima, però... Però, io devo ricordare che a questa Corte - certamente questa Corte ne ha contezza, per avermi ascoltato se non altro, quando ho difeso con la mia discussione l'imputato - ho fornito una versione alternativa ai fatti, ed è quella che si riduce a valutare la vicenda di Veste Angelo come un'ipotesi di autofavoreggiamento, per la paura e il timore di essere investito dalla catastrofe che da lì a poco poi

intervenne, legata agli arresti nell'ambito della provincia di Taranto. Nel ribadire questo concetto, che forse non aveva nemmeno bisogno di essere ribadito, perché ne avete memoria – ne sono certo – oggi aggiungo, se mi è consentito, un elemento ulteriore che corrobora questa versione. L'ordinanza del G.I.P. Todisco... E' l'ordinanza che riguarda Florido Giovanni, Conserva Michele, Specchia Vincenzo e Archinà Girolamo. Questa ordinanza reca la data del 14 maggio 2013. È una data... Non parlo della richiesta di misura cautelare del Pubblico Ministero, parlo della ordinanza Todisco che reca, appunto, la data del 14 maggio 2013. I fatti che vengono contestati a Veste Angelo, le ipotesi di favoreggiamento – Presidente - sono del 06 dicembre 2012. Cioè, quello che voglio in questa sede ribadire, con una corroborazione anche di elementi temporali, è che il presunto favoreggiamento sul quale poi concluderò tra un minuto, il presunto favoreggiamento trova un addentellato di natura temporale nel fatto che - e non sto considerando la richiesta delle misure applicative, ma l'ordinanza che ha accolto quello che la Procura diceva - è di cinque mesi prima rispetto all'eventuale favoreggiamento commesso. E allora, ricorderete quello che vi ho rappresentato e che qui richiamo, davvero in trenta secondi. Io, che come voi vivo in questa città e che come voi ho vissuto il periodo della ordinanza Todisco - la prima, parlo di quella di luglio 2012 - non potendo raggiungere nemmeno l'ospedale... Nasceva mia figlia quel giorno. Avevano bloccato il ponte gli operai dell'Ilva. Insomma, è una data che per me vale tante cose quella, perché è successo nella mia vita la cosa più bella del mondo, e succede quello che poi ricorderete come questa tempesta giudiziaria che investe l'Ilva. Bene, Presidente, vivendo io in questa città, su questo mondo, come vivete anche voi... Voi sapete perfettamente che questa è stata una escalation che ha portato ad una serie di misure reali, cautelari. E nuovamente sollecito la vostra attenzione, e la memoria su questo... la memoria dell'Ufficio della Procura non mi risponde. Mi risponderete voi nella sentenza. E voi davvero pensate che le persone che vivevano nei palazzi – e parlo, in questo caso, della provincia – e chi, come Veste Angelo, era il segretario particolare del Presidente Florido, davvero pensate che non avessero subodorato in quel momento che era arrivato forse il momento del redde rationem? Giusto o ingiusto lo stabilirete poi voi con la vostra sentenza, ed evidentemente io sono certo che sarà una sentenza che darà anche giustizia al Presidente Florido, persona che - per quello che ho potuto leggere e studiare - si trova catapultato in una vicenda assai più grande di lui e assai più fastidiosa di quello che in realtà non poteva essere. Quindi, tornando e concludendo su questo, davvero pensate che Veste quando viene interrogato rimanga in un semisilenzio, o comunque rimanga... sia nelle condizioni di non rispondere perfettamente a quelle domande? Oggi nella memoria del Dottor Epifani si riduce alla famosa "peste, tre

pesti". Perché voleva schermare Florido, voleva schermare Archinà? Quello che vi ho detto, qui devo nuovamente ribadirlo, proprio per la contestualità dei tempi: Veste ha paura per sé stesso. Mi piacerebbe chiedere alla Procura della Repubblica se quando ha emesso, quando ha chiesto al G.I.P. di emettere queste misure, fra le persone attenzionate – come si dice – non ci fosse stato anche il mio assistito. Qui non è dato leggere, non... Però, nella ordinanza Todisco anche il mio assistito è presente. Poi, ovviamente, non c'è un momento in cui si dica – per esempio - che la Procura ha fatto richiesta per Veste Angelo e il G.I.P. Todisco resiste alle lusinghe della Procura e non lo arresta, non lo mette neppure agli arresti domiciliari. Ma, la verità è che in quei giorni tremavano i polsi di tutti quelli che in questa vicenda erano interessati: la Provincia, la Chiesa. Insomma, chi ne ha di più, di più ne può mettere.

Per concludere – e davvero per concludere – una cosa che ho nella mia discussione richiamato, e mi piace nuovamente sollecitare la vostra attenzione di donne libere e di uomini liberi di questa Corte. Guardate che questo 378, così come è rubricato al capo Z) del quale risponde Veste Angelo, è veramente una trappola, una trappola a doppia mandata. Perché, Presidente, Dottoressa Misserini, guardate che quando la Procura realizza le dinamiche di questo 378 di cui è accusato chi assisto, lo fa aggiungendo un segmento, senza il quale evidentemente questo reato non poteva neppure essere contestato, in cui si dice: "Dichiarava contrariamente al vero". Guardate che questa è una cosa molto delicata, serissima, non perché chi difendo ha vissuto e vive giornate tristi della sua vita, ma perché scrivere una cosa così importante, che dichiarava contrariamente al vero... Mi sarebbe piaciuto, sapendo che il nostro ordinamento giudiziario è affetto – tra virgolette affetto – da una patologia bellissima, quella del normativismo, secondo il quale devo sapere di che cosa... da che cosa devo difendermi... Non si può fare un'accusa che non sia dettagliata. Insomma, il Codice di Procedura Penale su questo spende parole bellissime. "Dichiarava contrariamente al vero". Di grazia – come si direbbe – posso sapere qual è il vero, in che cosa è contrariamente al vero? Anche perché, non soltanto qui si dà, in una lettura giudaico cristiana, che il vero è quello e non esiste nient'altro... Strano che non sia scritto con la "v" grande in questo capo d'accusa. "Dichiarava contrariamente al vero", però non mi si dice qual è il vero. Io non sono nelle condizioni di poter comprendere quali sia la mia dichiarazione falsa, perché se quella è vera la mia è falsa. E, soprattutto, quello che sfugge completamente alla lettura che ho modestamente provato a dare, e al contributo che ho modestamente provato a dare, perché l'Avvocato contribuisce all'accertamento della verità, è che nella chiusura di tutta la vicenda Veste è evidente che non siamo stati neppure messi nelle condizioni di difenderci – come dicevo – rispetto ad un assoluto vero della Procura, anche perché – e

ho concluso – quando avete avuto modo di leggere le intercettazioni Veste/Archinà, o Archinà/Veste, vi siete resi conto, e se non lo avete fatto con attenzione, insomma, avrete la Camera di Consiglio che a questo serve, ogni volta che c'è una frase dell'altro interlocutore rispetto a Veste, Veste risponde in tutte le telefonate: "Ah!" (con l'h vicino), "Eh!" (con l'h vicino), che nel gergo colloquiale significa “Ah!”, “Eh!”

Il contributo. Perché, anche nel 378, un contributo penalmente apprezzabile, benché in una condotta omissiva, deve essere dato, ancora una volta sfugge, perché quelle telefonate identificano una sorta di specchio su cui l'interlocutore - che non è Veste – rispecchia per l'appunto le sue ansie, e le risposte del soggetto che difendo si limitano a queste: “Ah!”, “Eh!” Queste sono le valutazioni che vi rimetto, e vi auguro un buon lavoro per una Camera di Consiglio che immagino sarà importante.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Avvocato Bruni, prego.

AVVOCATO F. ZACCARIA – Presidente, chiedo scusa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego.

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì, l'Avvocato Zaccaria per il verbale, solo per rappresentare che per Nicola Fratoianni nessuna replica; anche per Palmisano Pierfrancesco, in qualità di sostituto del collega Luca Italiano, nessuna replica.

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, io... Prego, prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Avvocato Zaccaria, quindi per Fratoianni c'è rinuncia alla replica, e inoltre?

AVVOCATO F. ZACCARIA – Per Palmisano Pierfrancesco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Palmisano.

AVVOCATO F. ZACCARIA – Perché sono anche in sostituzione del collega Luca Italiano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Bruni.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. BRUNI

AVVOCATO G. BRUNI – Presidente, io questa breve replica la faccio più per uno scrupolo davvero difensivo. Raccolgo il suo invito ad essere molto breve, però vorrei che la Corte quando domani andrà in Camera di Consiglio – e lo dico prevalentemente a beneficio dei Giudici Popolari – abbia chiaro un elemento. Io, che sono un modesto Avvocato di provincia, ieri riflettevo sul reato di favoreggiamento. Sono andato a prendermi il mio libro dell'università e sono andato a leggermi ciò che l'Antolisei scrive del reato di favoreggiamento, e vorrei trasmettere quello che scrive alla Giuria Popolare, perché - mi perdonerete - non voglio neanche avere la presunzione di ricordare agli

Illustrissimi Giudici Togati cosa è il reato di favoreggiamento. L'interesse che protegge questo reato è l'interesse dell'amministrazione della giustizia al regolare svolgimento del processo penale. Vorrei capire che cosa ha fatto Pentassuglia per fuorviare o per impedire lo svolgimento del processo penale. Ancora oggi nelle repliche, e mi dispiace dirlo, nelle repliche che ci sono state consegnate, vi è solamente un copia e incolla, a dir la verità un po' più ristretto: 37 righe nella requisitoria e 17 nelle repliche. Già abbiamo fatto un passo in avanti. È più liofilizzato. "Eludere le indagini significa impedire che esse conducano al risultato a cui sono dirette". Vorrei capire, sulla scorta di quello che la stessa Procura dice, cioè che la domanda rivolta al Pentassuglia era mal posta, perché si diceva a Pentassuglia: "Ha mai ricevuto presso il suo ufficio in Regione". Attenzione! Domanda – lo ricordo alla Corte – sommessamente rivolta a Pentassuglia dopo due anni e mezzo, due anni e mezzo dalla telefonata tra Cattaneo e Archinà. Vorrei capire – perché ad oggi ancora non ho capito – in che cosa è consistito l'aiuto che Pentassuglia abbia potuto dare rispetto ad una domanda mal posta e rispetto al fatto che Archinà - come ho ricordato nella mia discussione - era già stato tratto in arresto a novembre, quindi prima... Pentassuglia è stato ascoltato a dicembre, Archinà era stato tratto in arresto a novembre, e nell'ordinanza di custodia cautelare della Dottoressa Todisco c'è scritto: "L'impianto probatorio che sorregge la richiesta di misura cautelare in essere, risulta di tale solidità, consistenza e chiarezza da non lasciare dubbi circa la sussistenza dei gravissimi indizi di colpevolezza rispetto ai reati contestati ad Archinà". Allora, mi dovete dire come abbia potuto fare Pentassuglia ad aiutare Archinà ad eludere l'attività investigativa, quando la Dottoressa Todisco lo scrive nell'ordinanza di custodia cautelare, che voi avete chiesto e che vi è stata data, e che quindi gli indizi di colpevolezza... Altrimenti la Dottoressa Todisco non avrebbe disposto la misura cautelare, cosa che voi avevate già richiesto, perché – lo ricorderà bene il Dottor Buccoliero – nelle informative, dal 2011 state chiedendo la misura cautelare o, meglio, la Polizia Giudiziaria l'aveva chiesta.

Quindi, davvero è incredibile come in questo processo al mio assistito si contesta un reato infamante, perché – attenzione – Pentassuglia, che io conosco da quando avevamo quattordici anni, perché andavamo a scuola insieme... e Pentassuglia è stata una persona sempre al servizio delle persone e della gente. Noi uscivamo da scuola, Dottor Buccoliero, e col motorino andavamo al Comune e andavamo a fare i certificati che lui portava in campagna, dove c'era un piccolo locale, dove lui dava alla gente di campagna i certificati, per rendere questo servizio, perché lui viene dal sindacato. Una persona onesta e per bene, che per anni ha lavorato al servizio della gente, e continua a farlo, continua a farlo in silenzio, con grande rispetto e con la fiducia che ripone in

questa Corte, perchè lui ripone fiducia nella Corte. Lui me l'ha detto dal primo minuto: "Io starò zitto, non parlerò, non dirò nulla, perché sono convinto di non aver commesso nulla, sono convinto che mi è stata rivolta una domanda a cui ho risposto". "Ha mai ricevuto presso il suo ufficio in Regione..." E lui ha risposto: "Non ho mai ricevuto presso il mio ufficio in Regione". Non ha detto: "Non Conosco Archinà", non l'ha mai detta questa cosa. È possibile che Archinà sia venuto a Martina. Ci sono gli agganci delle celle. Avete la certezza che a quella telefonata abbia assistito Pentassuglia? E se anche avesse assistito Pentassuglia, Assennato... Che cosa ha detto Assennato quando è venuto, quando è venuto qui a rendere il suo esame? Ha detto: "Non ho mai ricevuto pressioni o intimidazioni da Pentassuglia, anzi, né per Ilva né per altro". Quindi, questo è ciò che Pentassuglia ha fatto. Se poi voi vi volete ostinare ad attribuire un reato di cui non avete neanche spiegato in che cosa consiste questo aiuto, perché voi non lo avete detto, non vi siete voluti misurare proprio con questa questione... Eppure io, modestamente, nella mia discussione vi ho fatto presente che Pentassuglia è il relatore della Legge 3, quella che neutralizza gli effetti del Decreto Legislativo 155 che lei, Dottor Buccoliero, ha richiamato più volte. Il relatore di quella legge era Pentassuglia, che ha fatto approvare quella legge in quattro mesi, che anticipa gli effetti di quel decreto legislativo. E tutte le leggi in materia ambientale che la Regione Puglia ha fatto hanno sempre trovato il convinto sostegno di Pentassuglia, che si è sempre battuto per la tutela dell'ambiente, del territorio e della salute dei cittadini. Queste leggi io ve le ho prodotte, le ho prodotte alla Corte. Voi non vi siete voluti misurare affatto su questo, ma vi siete soltanto ostinati a volere continuare a sostenere un'accusa che per il mio assistito è infamante, perché – ripeto – una persona che vive nelle istituzioni come ha vissuto lui da tanti anni, e continua a vivere... Perché non posso pensare che il Presidente Emiliano che è una persona degnissima, un Magistrato di valore, nominava Pentassuglia come assessore in costanza di questo processo. Perché è evidente che Pentassuglia non ha commesso quel reato infamante di cui voi lo accusate. Ecco perché, Presidente, io concludo affidandomi davvero... Io ho la serenità e la tranquillità che questa Corte non potrà non vedere che in questo processo Pentassuglia non c'entra nulla. Si è trovato in mezzo. Capita, nella vita capita! Purtroppo capita a chi è esposto, o anche a chi non lo è, può succedere. Ecco perché vi chiedo davvero... Ho sostenuto che Pentassuglia vada assolto, perché il fatto non sussiste. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie a lei, Avvocato. Avvocati Del Corso e Zaccaria abbiamo detto. Avvocato Sanguigno e Antonio Raffo per Manna Francesco. Prego, Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì. Rinunciano alle repliche, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Rinunciano. Quindi per Manna.

AVVOCATO C. RAFFO – Le anticipo anche, perché mi allontanerò, visto che il mio intervento è previsto per domani, che anche per Stefano Ippazio c'è rinuncia alle repliche.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato. Quindi Mongelli... Anche Avvocati Mongelli e Antonio Raffo per Ippazio Stefano, vi è rinuncia. Avvocato Laforgia per Pellegrino. Avvocato Laforgia e Sborgia per Assennato. Va bene. Avvocato Sapia per Di Michele

(L'Avvocato Veste interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato Vancheri per Ticali, è assente. Avvocato Italiano per Palmisano Pierfrancesco.

(L'Avvocato Zaccaria interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocati Rapetti e Della Valle per Perli. Avvocati Carlo e Claudio Petrone per Florido Giovanni.

(L'Avvocato Rossetti interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, deve venire al microfono.

AVVOCATO M. ROSSETTI – È arrivato in questo momento. Se vuole... Se vuole possiamo invertire, considerato che è la stessa posizione. Diciamo, sono fatti simili, posso iniziare io e poi continua l'Avvocato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Va bene, Avvocato Rossetti. E poi continua la...

AVVOCATO M. ROSSETTI – Così prende fiato l'Avvocato Petrone che è appena arrivato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì. Prego.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO M. ROSSETTI

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, Presidente. Molto brevemente. Non voglio infierire, però devo evidenziare come probabilmente avesse ragione mio figlio piccolo, quando l'altro giorno mi chiedeva: "Ma perché c'è la replica? Si fanno due volte i processi?" Io cercavo di spiegargli che il senso di replica non è duplicare come in televisione, che dopo la puntata c'è la replica della puntata, ma è una risposta a quello che si dice prima.

Ma poi, effettivamente, leggendo e ascoltando il contenuto della replica, sembra che effettivamente la Procura, per usare una similitudine molto cari cara, sia alla Procura che anche alla Difesa...

P.M. M. BUCCOLIERO - Chiedo scusa Avvocato, se posso... Presidente, quando molti difensori hanno detto: "Leggendo la replica"... Ma, per quanto riguarda la replica, l'unica memoria di replica scritta è stata quella presentata dal Pubblico Ministero ieri, praticamente. Allora, siccome quella memoria di replica l'ho fatta io, là i reati contro la Pubblica Amministrazione non sono trattati. Forse si riferisce alla memoria.

AVVOCATO M. ROSSETTI – E questo...

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma quella è la memoria della requisitoria del Pubblico Ministero, che è stata depositata quindici giorni fa, insieme alla requisitoria proprio del P.M. Non so, il Dottore Epifani mi pare che non ha depositato alcuna memoria scritta di replica.

(L'Avvocato Raffo interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - La requisitoria!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Il Pubblico Ministero vuole chiarire questo: che la memoria del Dottor Epifani non è la memoria di replica, bensì si riferisce alla memoria sulla requisitoria.

P.M. M. BUCCOLIERO – La requisitoria, cui hanno risposto i difensori con le loro arringhe difensive.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

P.M. M. BUCCOLIERO - Tutto qua!

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, io ringrazio il Pubblico Ministero per la precisazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Perché la replica del Dottor Epifani è stata solo orale, la replica...

AVVOCATO M. ROSSETTI – Solo orale. Diciamo, questa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Questa, invece, è la requisitoria.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Io, da questo punto di vista ringrazio il Pubblico Ministero, perché ovviamente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Giusto una precisazione.

AVVOCATO M. ROSSETTI – No, no, ma anche perché era stata interpretata da molti ritengo, non solo da me, come appunto si trattasse di replica scritta alle Difese. Per quanto riguarda la replica, appunto, c'è stato un intervento anche del Dottor Epifani sulle posizioni di...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Replica orale vuol dire?

AVVOCATO M. ROSSETTI – Orale, orale. Sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO M. ROSSETTI – Dico, tralascio... tralascio il commento alla memoria in ausilio alla requisitoria, atteso che appunto non trattasi di replica.

(Il Pubblico Ministero Dottor Buccoliero interviene fuori microfono).

AVVOCATO M. ROSSETTI – Sì, dico, ma anche perché poi gli argomenti trattati sono sempre gli stessi, per i quali, a parte appunto la diversa impostazione probatoria per quanto riguarda la posizione di chi ha rinunciato alla prescrizione, per quanto ci riguarda comunque, anche oralmente, non mi sembra che siano stati presi in considerazione motivi che siano andati a confutare quanto sostenuto dalla Difesa, ma si rimane comunque fermi sull'impostazione accusatoria che, comunque, ha avuto una forte confutazione. Dicevo prima, mi veniva in mente una immagine che era appunto anche cara alla Procura, della zattera, della zattera alla deriva. Quando ci si rende conto che un assunto accusatorio, che sicuramente è idoneo per stimolare delle indagini, è idoneo per emettere delle misure cautelari, perché ovviamente ci si aspetta che poi l'ipotesi accusatoria venga confermata nelle indagini o dal dibattimento... Questo non avviene. Beh, e quindi, a fronte del naufragio dell'ipotesi accusatoria, soprattutto nel nostro sistema, nel nostro sistema giudiziario laddove, con buona pace dei teorici del diritto, nella pratica - e non solo nella pratica – comunque la Procura della Repubblica ha anche l'obbligo di fare le indagini a favore degli imputati, e alle volte anche con grande onestà mentale dire: “Beh, in effetti capita anche in dibattimento che venga chiesta l'assoluzione da parte del Pubblico Ministero in alcuni processi”. Purtroppo questo è un processo di cui ci si rende conto qualunque voce venga sollevata a favore degli imputati, viene presa come aderente al complotto o fuorviata, perché si è sentito dire anche questo in quest'Aula. Quando i testi dicono le cose che sono state, peraltro, già congelate dalle indagini dei militari operanti, e quindi impossibili da mutare, se non a rischio di falsa testimonianza, allora tutto va bene; quando ci sono dei testi che magari non sono mai stati sentiti, o vengono a dire delle cose che poi sono riscontrate documentalmente, si grida allo scandalo, si grida alla vendetta. Per cui, si continua a insistere sulla testimonianza di un Ingegnere Morrone, che non si era neanche accorto di essere concusso, non ha mai sporto denuncia. All'esito di svariate ore all'interno della Guardia di Finanza, e previa somministrazione di intercettazioni che la Difesa continua a ritenere illegittime, e comunque non corrette, riconosce ciò che non ha mai detto. Perché?

Perché ovviamente è stremato da quella che è stata appunto la lunga attività di indagine da parte della Guardia di Finanza. Si dice: "No, quello non vale". I testi... Vengono i testi di Romandini, vengono a dire la verità, ciò che risulta dai documenti. Si dice: "No, ma quelli sono stati sicuramente avvicinati".

Beh, a fronte di questa generica e comunque oggettiva inattendibilità cosa rimane? Rimangono esclusivamente quelli che sono i documenti, che noi abbiamo portato a questa Corte e che sono sicuramente fatti provati da ciò che non può essere mutato, perché appunto c'è una data precisa in cui sono stati formati, e sicuramente non c'è stato alcun tipo di falsificazione o di altro. Quelli sono i dati, quelli sono i fatti. E, quando si vuol dire che si vuol introdurre attraverso la testimonianza un problema tecnico relativo alla Mater Gratiae, quando è documentale che non ci è stato mai sollevato un problema tecnico; quando si dice: "Eh, ma l'Ilva voleva risparmiare, quindi Conserva voleva favorire l'Ilva per farla illecitamente risparmiare", ci sono i documenti. L'Ilva ha sempre utilizzato le discariche. Diligentemente aveva realizzato una nuova discarica, in vista dell'esaurimento delle precedenti. La discarica Mater Gratiae non era... E questo risulta tutto documentalmente. La discarica Mater Gratiae non era destinata a recepire esclusivamente i rifiuti dell'Ilva, ma doveva recepire anche i rifiuti della provincia di Taranto e anche di Lecce, quindi era un'opera di interesse pubblico, non era un'opera a favore dell'Ilva, e non era un'invenzione dell'Ilva. Perché si dice: "Eh, ma voleva risparmiare". No, voleva ovviamente esercitare l'impianto siderurgico secondo le migliori condizioni, ma sempre nel rispetto della legge. Questo è il processo nella sua entità, questo è il processo nella sua documentale risultanza.

Io, proprio per non togliere tempo alla Corte, ho sintetizzato, di concerto con la collega Palomba che rinuncia all'intervento, i punti fondamentali che dovrebbero costruire l'accusa. Si ribadisce, comunque, la richiesta di assoluzione, perché il fatto non sussiste.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato Rossetti.

(L'Avvocato Sambati interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato... Va bene, Avvocato Petrone. Se vuole intervenire l'Avvocato Sambati per Specchia. Va bene, non ci sono problemi. Prego, Avvocato.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO A. SAMBATI

AVVOCATO A. SAMBATI – Sì, signor Presidente e signori della Corte, spenderò qualche

parola in più, perché ieri c'è stata la replica dell'Avvocato Mele nell'interesse della Parte Civile Romandini, quindi merita qualche parola in più.

Non posso non iniziare riconoscendo l'onestà intellettuale della Procura che non ha, dopo il mio intervento, soprattutto dopo la rinuncia alla prescrizione da parte dello Specchia, del Dottor Specchia, e un fra poco dirò perché è stata fatta in quella sede, non ha ritenuto di replicare. Evidentemente non ha voluto cavalcare quelle che sono le menzogne dette da Romandini in questo processo. E che, purtroppo, per interposta persona, ha confermato anche ieri offendendo le intelligenze di chi lo ascoltava.

La prima riguarda sempre la famosa questione del rimborso degli emolumenti da parte di Romandini, che vedremo perché è importante. Perché si continua a sostenere... Ieri, mistificando la realtà, è stato portato un documento a firma del Romandini dell'8.10.2007 con quale Romandini, in autotutela, modificava il regolamento facendo finta di niente rispetto... o ignorando il documento, la nota a firma del Direttore Generale del 27 dicembre 2006, cioè di dieci mesi prima, che poneva il problema dell'omnicomprensività a tutti i dirigenti, e che aveva fatto? Aveva promosso il procedimento, che poi si era concluso sia con la delibera in autotutela di Romandini che con un ulteriore provvedimento di Specchia che aveva autorizzato a rimborsare a rate quelle somme. Quindi si continua a mistificare la realtà. Io avrei apprezzato un comportamento diverso, se Romandini avesse detto: "Sì, è vero, mi ha fatto rimborsare quei 14 mila euro" - non 7 mila come dice l'Avvocato Mele - "Ero pure arrabbiato con lui, ma io mai mi sarei permesso per una cosa del genere a fare delle accuse false nei suoi confronti". Invece, il fatto che si è ostinato su questo punto dimostra che lo spirito con il quale lui ha accusato falsamente Specchia è dovuto proprio a questi rimborsi che lui ha dovuto operare. Altro elemento, col quale ancora si continua a mistificare la realtà, nonostante penso... pensavo di essere stato chiaro nella mia discussione, riguarda la denuncia presentata, la querela presentata da Specchia nei confronti del Romandini per l'intervista resa da Romandini a Rai 3, alla trasmissione "Preso diretta". Non è che Specchia ha scelto di fare, ha preferito fare una denuncia per diffamazione per radicare la competenza a Lecce, perché magari i Magistrati di Lecce sono meno accorti di quelli di Taranto. Specchia ha sentito l'intervista il 27 gennaio 2013. Dopo quindici giorni, dopo avermi chiamato la sera stessa, inorridito da quello che aveva sentito, dopo quindici giorni ha presentato una denuncia per diffamazione, senza sapere che ci fosse un procedimento penale a suo carico che lo avrebbe portato da lì a quattro mesi - a maggio, il 13 maggio se non sbaglio del 2013 - al suo arresto. Non sapeva nulla. Ecco perché ha fatto una denuncia per diffamazione: perché quello era il reato che in quel momento lui ha percepito. Né poteva dopo fare una denuncia per calunnia, reato per il

quale si sta procedendo e c'è stato un rinvio a giudizio, e il Giudice Monocratico ha istruito il processo e stiamo alla discussione, perché quella è una cosa diversa da questo processo. La diffamazione c'è, a prescindere dalle accuse. Perché in quell'intervista il Romandini offende solo lo Specchia. Mentre a voi ha detto che lo Specchia era solo il portavoce, ma era la politica che era interessata, mira proprio a colpire Vincenzo Specchia, motivo per il quale solo Specchia fa una denuncia nei confronti di Romandini per quell'intervista, né Florido né Conserva fanno la cosa. Ma perché noi non potevamo fare una denuncia per calunnia dopo? L'avremmo potuta fare, no? Perché non l'abbiamo fatta? Perché qui vediamo il comportamento subdolo del Romandini, il quale, dopo aver fatto le denunce nel 2006 e 2008 senza risultato... anche nel 2009, tutto archiviato, denunce di cui abbiamo appreso in questo processo, motivo per il quale non è stato possibile fare una controdenuncia per calunnia, che fa nel 2012? Non si presenta di nuovo per denunciare Florido, Specchia, utilizza uno stratagemma che è veramente quasi ridicolo, se non fossimo in un'Aula di giustizia: rilascia un'intervista a una televisione privata, mi pare Antenna Sud, e la mattina dopo – combinazione - viene chiamato dalla Guardia di Finanza, come se la Guardia di Finanza stesse alla televisione a seguire le trasmissioni e a sentire quello che dice Romandini. Perché fa questo? Perché non è lui che presenta una denuncia. Perché la calunnia, per esserci una calunnia una persona deve presentare una denuncia. Lui invece viene chiamato, viene chiamato dalla Guardia di Finanza e riferisce dei fatti. Non ha il coraggio di presentare una denuncia, motivo per il quale noi non abbiamo presentato, non abbiamo potuto presentare una denuncia per calunnia. L'abbiamo ribadito questo in sede di discussione, e ieri ci è stata di nuovo riproposta questa faccenda.

Altra questione posta dall'Avvocato della Parte Civile è l'esame ai sensi dell'Articolo 210. Ha citato una giurisprudenza condivisibile. È chiaro che se io sono denunciato per truffa e faccio una denuncia, controdenuncia per calunnia, è chiaro che è un 210 che va preso con le pinze, perché è normale che è un interesse. Qui è diverso. Qui noi abbiamo fatto la denuncia a marzo del 2013, quando non sapevamo che ci fosse un processo a carico di Vincenzo Specchia, né ci è stata data la prova – perché non poteva essere data la prova – che Vincenzo Specchia quando ha denunciato Romandini sapeva che fosse il suo grande accusatore. Quindi questo è un vero 210. Cioè, Romandini va preso con le pinze, perché Romandini ha un interesse personale a continuare a dire le sue bugie, perché deve difendersi a Lecce da un processo per diffamazione dove rischia di essere condannato al risarcimento del danno. Ecco perché dovete prenderlo con le pinze. Dice l'Avvocato Mele: “No, ci sono i riscontri”. Non ci ha indicato quali sono i riscontri alla sua parola. Poi vediamo anche la sua parola brevemente, se è coerente e logica ed è

sufficiente per la condanna. Ma sicuramente non ci sono riscontri. Non c'è un teste che conferma il tentativo di concussione, le minacce, o addirittura le violenze perpetrate dallo Specchia ai danni del Romandini. Non lo dice Rossi, perché parla della TCT, parla della... Qui l'imputazione riguarda le pratiche Ilva, anzi la pratica Ilva (Mater Gratiae), perché le altre sei pratiche sono state varate tranquillamente da Romandini. Non ne parla Rossi, non ne parla Semeraro. L'unico che forse avrebbe potuto aggiungere qualcosa è il teste Santoro, ma stranamente non viene chiamato né da Romandini né dalla Procura. Nessun altro. Gli altri testi, Romandini rinuncia. Sentite che cosa ha detto, ha avuto il coraggio di dire ieri la Parte Civile: che ai testi ha rinunciato perché gli sembrava come se fossero condizionati. Ma da chi? Sono tre pensionati, persone lontane... da anni che sono lontane dal potere Specchia, Florido, Conserva. Chi potevano condizionare? La verità è che non hanno portato un teste. Ma la cosa che mi sorprende è che con migliaia di dipendenti della Provincia è possibile che non ci sia stato nessuno a sentire lo sfogo di Romandini che, messo all'angolo da Specchia e minacciato – perché per quel reato ci vogliono le minacce o addirittura le violenze – minacciato da Specchia che se non avesse fatto, varato la pratica Ilva... Non solo, perché vedremo, non sappiamo qual era la minaccia. Quindi, Romandini distrutto, minacciato, aggredito, non ne parla con un collega, non torna con un collega in ufficio: "Ma sai che mi ha fatto Specchia? Mi ha aggredito. Mi ha minacciato"? Non hanno portato una persona, Corte eccellentissima!

Vi sembra possibile che non ci siano riscontri e nessun documento di riscontro? Nessun documento. Quello che citano loro – e vi prego di rileggere in Camera di Consiglio, signor Presidente e signori della Corte - la famosa lettera del 28 settembre 2007 che portano come riscontro, dice che" Alcune affermazioni del Direttore Generale hanno palesato l'intento di fare fuori elegantemente" – fra virgolette – "lo scrivente, a causa di un'asserita slealtà di comportamenti che scaturirebbe essenzialmente da una eccessiva severità di chi scrive nei confronti di pratiche riguardanti importanti aziende, che si sarebbe concretizzata nell'adozione di alcuni provvedimenti in materia ambientale risultati sgraditi".

Presidente, stiamo parlando della TCT, perché il 28 settembre la pratica Ilva era appena iniziata e non c'era nessun provvedimento sgradito alle grandi aziende. Quindi non parla assolutamente di Ilva, parla della TCT. Quindi neanche questo rappresenta un riscontro alle false dichiarazioni del Romandini. E comunque quale sarebbe? Io ancora, dopo anni di processo, non sono riuscito a capire quale sarebbe la condotta delittuosa ascrivibile allo Specchia. Il tentativo di concussione, quindi ci deve essere una minaccia, ci deve essere una violenza, che poi non ha raggiunto il suo risultato per motivazioni

indipendenti dalla volontà dell'agente. Però la minaccia ci deve essere, perché se non c'è la minaccia gli atti non sono idonei per poter commettere il reato. E quale sarebbe stata la minaccia? Questo non riusciamo ancora a comprenderlo dopo tanti anni. Qual è stata l'intimidazione? Cosa si è prospettato di negativo nei confronti del Romandini per cercare di costringerlo a fare una pratica, a portare a compimento una pratica? Ma era una pratica normale? Che cosa dice poi? La contraddizione. Dice Romandini che Specchia era defilato per le pratiche Ilva. E com'è compatibile il fatto di essere defilato con una minaccia o un tentativo di costringere a fare qualcosa? Dice, gli riferisce soltanto... Il Presidente gli diceva, riferiva a Romandini: "Ma la firma, non la firma; il Presidente dice che la deve firmare". Questa vi sembra una minaccia, vi sembra una costrizione? Ma mi sembra poi... Poi dobbiamo vedere il contesto. Era una pratica che aveva i suoi tempi naturali o era una pratica... Ed è l'unica di cui vi parliamo, eh! L'unica, Mater Gratiae, cioè le altre sono state varate, quindi non c'era motivo per fare... Lo dice Romandini stesso, anzi si vanta di aver approvato sei pratiche su sette dell'Ilva. Ma era una pratica che andava a rilento? Cioè, se fosse andato effettivamente Specchia, diamo per assurdo, a dire... Romandini. "Presidente, questa pratica la fai o non la fai? La firmi o non la firmi?". Era una pratica che andava a rilento? Ma lo dice Specchia? Lo dice il TAR, il TAR! Dice che l'istanza risale al 31 luglio 2007, che il Ministero dell'Ambiente con nota del 10 settembre 2008 sollecitava il completamento della procedura autorizzativa, perché c'era il pericolo per il trasporto di rifiuti al Nord Italia, che la Provincia non muove rilievi di tipo sostanziale al funzionamento della discarica e che la Provincia dà atto che è in corso l'iter amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione, così riconoscendo la propria competenza, dice il TAR. Quindi la pratica è di un anno fa, Il Ministero dice che è essenziale e sollecita, la Provincia si ritiene competente, e il TAR gli impone: "Devi concludere entro il 15 dicembre del 2008", dopo un anno e mezzo. E se in questo frangente lo Specchia effettivamente sia andato da Romandini a dire: "Ma la fai questa pratica? La firmi che il Presidente sollecita?" è una concussione, è un tentativo di concussione? Signor Presidente e signori della Corte, siamo in un'Aula di udienza penale! Queste sono le accuse generiche mosse da Romandini. Io non è che mi sono affezionato al Tribunale del Riesame. Anche questo mi è stato consegnato ieri. Ma l'ho ricordato solo per dire che nel 2003, cioè otto anni fa, il Tribunale del Riesame diceva la stessa cosa, cioè Romandini nei confronti... le accuse nei confronti di Specchia sono generiche, sono generiche. Sono rimaste generiche. Anche dopo due giorni di dibattimento non abbiamo capito in che cosa si sarebbe concretizzata la minaccia o la violenza nei confronti...

Altro argomento. Perché, se Specchia avesse voluto agevolare l'Ilva, avrebbe avvocato a sé quella

pratica. Lo poteva fare, perché era ferma da più di un anno. Lo poteva fare. Era l'unica cosa che poteva fare Specchia, ma non l'ha fatto, perché non aveva nessun interesse Specchia, anche perché non ha mai... Cioè, Specchia è uno che non ha conosciuto Archinà, ma non perché Archinà è il diavolo, ma perché è concorrente in questo reato con lui, sono... Tutti e due rispondono dello stesso reato. Non c'è una telefonata fra i due, non c'è un incontro.

Eh, ma si lamenta la Parte Civile! Sono stati presi dei provvedimenti che danneggiavano il Romandini. Polizia Provinciale costituita come organo autonomo, febbraio 2009. Non c'entra niente Specchia, non c'entra nulla Specchia, perché prima c'era stata una delibera del Consiglio Provinciale del 2006 che aveva indicato la Polizia come organo autonomo, poi c'è stato un provvedimento della Giunta Provinciale, poi c'è stato un decreto del Presidente della Provincia. Ma, a parte questo, nel 2009 Romandini aveva fatto già il diniego nei confronti... per la pratica Ilva. Qual era la minaccia attraverso il provvedimento? Poteva essere una ritorsione al massimo, ma non una minaccia! In quel momento era concluso l'iter, era concluso l'iter della pratica, almeno con riferimento alla posizione di Romandini. Così come il riordino degli incarichi dirigenziali è del settembre/ottobre 2009 quando Specchia non è più alla Provincia di Taranto, è comunque tutto successivo alla conclusione... al diniego del Romandini. Anche qui, per questo riordino, Specchia che cosa fa? C'è una lettera, fa una lettera a tutti i dirigenti il 26 agosto 2009 chiedendo i curricula, dice: "Il Presidente per fare questo... mi chiede di chiedervi il curricula" e dopo tre giorni si trasferisce, va via dopo tre giorni. Questo è quello che fa Specchia con riferimento. Così come l'incarico ministeriale non viene sottratto per far parte di una commissione ministeriale, non viene conferito da Specchia, così come non fa nessun'altra attività nei confronti del Romandini.

Detto questo, due parole sul Romandini, sulle sue dichiarazioni, sulla sua attendibilità: Romandini viene ascoltato nel 2006 dalla Polizia Giudiziaria e nel 2008 dalla Polizia Giudiziaria, cioè – secondo la ricostruzione accusatoria – nel pieno di questi tentativi di concussione per la pratica Ilva, lui non spende una parola per l'Ilva nel 2006/2008, lo dicono tutti i testi che lo hanno ascoltato e ci sono le dichiarazioni, lui parla della pratica TCT, non dice nulla! Non fa nessuna... ma com'è possibile? Tu sei vittima di un tentativo di concussione per la pratica dell'Ilva e non fai un cenno? Si ricorda nel 2009, nel 2009, a parte... ho già evidenziato i profili di inutilizzabilità di quelle dichiarazioni rese nel 2009 o comunque degli atti di questo procedimento che comunque sintetizzerò poi in una breve nota che depositerò, ma al di là di questo nel 2009 voi leggerete quelle dichiarazioni che sono entrate stranamente, verbali di sommarie informazioni di un altro procedimento, una cosa veramente particolare, utilizziamole, fatene l'uso che ritenete,

in quelle dichiarazioni si dice che i provvedimenti presi per le grandi aziende – e lì poteva riferirsi all'Ilva, perché il provvedimento lo aveva assunto contro l'Ilva – sono sgraditi agli amministratori, non a Specchia, Specchia non c'entra niente, continua a non c'entrare niente. Tant'è che di quella lettera di cui abbiamo parlato prima del 2007 non ne parla mai con Florido, con il Presidente Florido, per chiedere spiegazioni, dice: “Scusa, ti ho mandato una lettera perché Specchia si comporta male nei miei confronti, ma come mai non mi hai neanche risposto?”. Sapete quando gliene parla? Nel 2009, ottobre 2009, quando Specchia non c'è più, quando Specchia non può difendersi, mentre in tutti gli anni precedenti si era recato tranquillamente anche nell'ufficio privato del Presidente, si era fatto le foto, gli aveva regalato i libri, questo era il rapporto.

E perché la politica doveva avere un portavoce nella persona di Specchia, quando aveva un rapporto diretto? Io capisco che non c'è colloquio fra il dirigente e la politica ed allora c'è il direttore generale che fa da intermediario, ma se c'è un rapporto diretto perché – come dice Romandini – doveva essere il portavoce Specchia della politica per le richieste? Specchia non ha mai aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Romandini, l'avrebbe potuto fare. Sa quando sono iniziati i procedimenti? Nel 2010, quando Specchia non c'è più e c'è un altro direttore generale.

Quindi anche senza necessità di riscontri, sulla sola parola del Romandini, sicuramente sulla sua scarsa coerenza logica non potete sicuramente emettere una sentenza di condanna. Anche perché Romandini questa sua veste di grande accusatore non è che l'ha fatta così, cioè si è candidato anche a Sindaco, cioè ha sfruttato questa situazione, cioè veramente dimostra quella che è la personalità oltre alle condanne penali ed alle condanne alla Corte dei Conti.

Concludo dicendo, anche su questo ieri c'è stato qualche commento, non devo ricordarvi che il reato di concussione è caratterizzato dal punto di vista oggettivo da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia esplicita o implicita di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o con la promessa (incomprensibile) indebita. Qui non sappiamo qual è la minaccia, non sappiamo qual è il danno prospettato, nessuno ce lo dice! Cioè non sono mai state riferite le parole di Specchia che sarebbero state la minaccia o addirittura la violenza.

Avevo posto pure un problema l'altra volta, non me lo ero inventato io: può esserci un tentativo di concussione fra due parigrado praticamente o comunque fra chi non è né politicamente né gerarchicamente superiore? “Ricordiamoci – dice Romandini – che certo Specchia non poteva né rimuoverlo e né licenziarlo” che erano le uniche minacce

che potevano anche implicitamente essere mosse a suo carico. La Cassazione – sentenza 12873 del 2018 – dice: “È da escludere la configurabilità del tentativo di concussione nel caso in cui la parte offesa sia un pubblico ufficiale non sottoposto né politicamente né gerarchicamente a chi ha provato a costringerlo ad una determinata richiesta di favori per evitare le conseguenze negative prospettate”, quindi non me l’ero inventato io! Non è possibile un tentativo di concussione nei confronti di una parte offesa pubblico ufficiale nei cui confronti – scusate il bisticcio di parole – non si possano adottare i provvedimenti minacciati.

Da ultimo, è stato detto ieri che Specchia ha giocato con la prescrizione, no, Specchia non l’ha fatto prima della requisitoria del Pubblico Ministero perché non eravamo certi che il Pubblico... cioè prima di tutto c’era una discussione anche all’interno del Collegio se fosse prescritto o meno, perché c’erano... poi, da quello che dicevano i colleghi, la Procura non era ancora determinata o convinta che fosse prescritto, quindi abbiamo aspettato che la Procura facesse le sue richieste per potere poi rinunciare alla prescrizione. Solo questo, nessuno ha voluto giocare sulla prescrizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato.

AVVOCATO A. SAMBATI – Per il resto mi riporto alle conclusioni già rassegnate e prima che andiate in Camera di Consiglio depositerò... non è una memoria, sono proprio degli appunti, un canovaccio della discussione fatta l’altra volta solo per memoria.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO A. SAMBATI – Grazie. Mi scuso per il tempo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Allora, Avvocato Petrone, lei per chi...

AVVOCATO I. IACOBELLIS – Prima ho chiesto all’Avvocato Petrone, l’Avvocato Iacobellis, deposito un’istanza a firma dell’Avvocato Annicchiarico con la quale si chiede alla Corte d’Assise l’autorizzazione... di autorizzare la Nuovi Orizzonti al rilascio di copia in formato Word dei verbali stenotipici. Sono stato incaricato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, ci riserviamo di chiarire se questo è possibile oppure no tecnicamente, dal punto di vista tecnico. Tra poco ve lo faremo sapere. Prego, Avvocato. Avvocato, vorremmo fare una pausa, se però è breve il suo intervento, sennò facciamo una pausa.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Devo essere breve per voi, per rispetto a voi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora prego.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Comunque, se credete, non ho fretta.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora facciamo una breve pausa, dieci minuti.

(Il presente procedimento viene sospeso alle ore 12:21 e riprende alle ore 12:44).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Avvocato Petrone, quando vuole. L'Avvocato Iacobellis c'è? Avvocato, ho autorizzato quell'estrazione di quei verbali di udienza in formato Word, se vuole avvisare, le do la copia con l'autorizzazione.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO CARLO PETRONE

AVVOCATO CARLO PETRONE – Corte, deposito immediatamente due fogli, sono in effetti tre, ma hanno il contenuto di due ed in duplice copia, l'indicazione è “Note di replica” e spiegherò perché: vedete, quando ero bambino e si andava alla stazione ferroviaria di Taranto ad aspettare gli amici o i parenti che arrivavano da Napoli, alla stazione di Bellavista cominciava a suonare un campanellino, significa che gli amici o i parenti stavano arrivando e questo campanellino lo sento anche in quest'aula, c'è una specie di fervore di concludere e proprio perché prevedevo che questo fervore sarebbe maturato, mi sono e ci siamo affidati, come difensori e con il nostro assistito ci siamo affidati allo scritto. Questo scritto ultimo, in effetti, l'abbiamo definito “note di replica” perché a noi è apparsa una replica quella elaborata personalmente perché è solo firmata da lui, dicevo è solo firmata da lui, cioè dal Dottore Epifani e consta di 243 pagine recto verso. In queste 243 pagine io non ho trovato soltanto ciò che egli ha detto durante la requisitoria, ho trovato di più, per esempio a pagina – ma faccio un esempio – 239 si fa un riferimento alla Difesa di Archinà e ad alcune cose che non erano state ancora percepite quando il Pubblico Ministero aveva fatto le sue conclusioni ed allora mi sono posto il problema replica, non replica, non ha importanza, quello che mi ha interessato particolarmente è stata la posizione che ha assunto il Pubblico Ministero dell'Ufficio di Procura nella vicenda riguardante l'imputato Florido. Parlare nell'ottavo anniversario della decapitazione della Provincia di Taranto... tre giorni fa fu catturato ovviamente alle sette del mattino, con il garbo di un Colonnello della Finanza, perché il rispetto gli si è portato, penso che decisero anche di evitare le manette, ero presente io con l'altro difensore Claudio Petrone, parlare nell'ottavo anniversario significa ricordare – per quanto mi riguarda – un momento tragico, anche perché mi ha accompagnato questo interrogativo, questo perché da una perplessità che io devo manifestarvi nella sintesi della mia esposizione su una... c'è qualche problema?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato. Per cortesia, se si può fare un po' di silenzio perché l'aula è grande e non riusciamo a seguire bene. Prego.

AVVOCATO CARLO PETRONE – Parlare quindi in questo anniversario fa venire alla mente

ovviamente il perché ed il perché è legato ad un solo dato che è emerso da questo processo, un loquens, un signore che ha parlato, ha parlato in via indotta e trasversale, un signore che parlando ha portato noi difensori di Giovanni Florido a domandarci: “Ma come mai questo loquens ha parlato in tanta solitudine?”. Gli è rimasto solo l’Avvocato a parlare a suo favore, seppure ha parlato a suo favore perché apprezzo la difesa in punta di piedi fatta dal suo Avvocato, quasi che sommessamente fosse... io l’ho percepita così, fosse venuto a chiedere scusa di aver impegnato il processo nel quale si discute di danno ambientale, anche del tempo per vedere se Archinà – per esempio – poteva mettere piede nella Provincia o doveva fermarsi al bar di Vladimiro Quisitonio – il famoso Vladimiro del Bar Trento all’angolo – e non poter mettere negli uffici pubblici piede.

Vede, Presidente, vede, Dottoressa Misserini, signori Giudici del popolo, questo processo ad un certo punto ha subito un trattamento da impasto, per cui si è impastato con situazioni completamente lontane da quei capi di imputazione molto pesanti, molto forti, per cui ha finito con il diventare una storia amara, molto, ma molto, ma molto amara ed ognuno su questo oggettivo può fare tutte le riflessioni che vuole, ma ci si domanda... io mi sono domandato ancora se nel replicare dovessi parlare della risposta da dare al Pubblico Ministero o meno. La risposta l’abbiamo data in anticipo, in una memoria analitica e dettagliata con un indice che chi se la vuole leggere credo che potrà aiutarlo – l’indice – a vedere i singoli punti tecnici giuridici e storici che riguardano il processo, lo abbiamo fatto pochi giorni fa con note difensive, con la cartellina rossa, in duplice copia, “note difensive per Giovanni Florido” in cui abbiamo ribadito la richiesta di assoluzione sia dal capo u) sia dal capo v) ed abbiamo dovuto necessariamente richiamare l’indice della memoria base. Allora io non voglio partecipare ad una specie di caravanserraglio – sapete che il caravanserraglio era il ricovero per le carovane – e quindi creare confusione in una confusione di tante posizioni personali drammatiche e preoccupanti, però devo anche dire che il processo alchemico che ha fatto il Dottore Epifani a nome dell’Ufficio di Procura non è convincente, non ci porta da nessuna parte. E per questo che si chiami replica quello che io sto dicendo o non si chiami replica e si chiami “invocazione” – prendetela come volete – la sostanza è questa e qual è? Che ribadisco e ribadiamo – io ed il sottoscrittore con me Claudio Petrone e Giovanni Florido – la nostra protesta di innocenza e la richiesta di assoluzione che è candida, però domandiamo al Dottore Epifani che cosa ha voluto dire con riferimento al capo quinto in relazione alla consumazione del reato di cui al capo u), perché per il capo u) si è attestato su una richiesta di prescrizione.

Se voi andate a vedere che cosa scrive il Dottore Epifani, egli erroneamente continua a

considerare irrilevante la mancanza della parola “firmare”, dice: «O c’è “firmare” o non c’è “firmare” è chiaro che sto parlando di Morrone» ed omette di dire e forse di pensare – a me vengono ancora i brividi! – che in virtù di quel “firmare” è stato catturato Florido! In virtù di quel “firmare”! E non si può dire «O c’è “firmare” o non c’è “firmare” non è questo il problema», no, no, non stiamo scherzando con il Codice o con le parole, stiamo scherzando con la vita distrutta di una persona. Invece il dibattito ha consentito di dimostrare non solo l’assenza di quella parola, ma il fatto che ove fosse stata pronunciata e sarebbe stata pronunciata in un contesto completamente diverso rispetto a quello ipotizzato dall’Accusa ed io credo che soltanto una persona che non vuole vedere o non ha ben visto – lascio il dilemma – possa ancora oggi affermare che “firmare sì o firmare no non cambia niente”.

E poi anche con riferimento alla prescrizione, questo è un altro fatto purtroppo serio ed io ve lo devo segnalare perché la serietà di questo punto è seria come la serietà degli altri punti degli altri imputati, non è che siccome si parla di un aspetto quasi legato al pettegolezzo del loquens candidato anche alle elezioni per fare il protagonista ambientalista e mischiando le cose – come ha creduto di fare – non lontano dalla solitudine, solitudine da prendere con le pinze – ripeto – lo abbiamo detto, ieri il collega suo difensore ha detto: “Eh, ma non è vero che non abbiamo portato i testimoni”, noi non abbiamo sentito un testimone. Presidente, lei più volte durante il processo ha interrogato e ha interrotto i testimoni, non i testimoni nostri, testimoni suoi, che sono venuti a smentire l’atteggiamento cripto-calunnioso perché il Romandini in questo processo ha sempre ammiccato nel sottinteso, ha lasciato intendere a voi la risoluzione del problema. Oggi non ho il piacere di averlo qua, mi sembra che il suo Avvocato abbia anche lanciato un mazzolin di rose al difensore che vi sta parlando, mi sono illuso che il complimento fosse anche registrato – l’andrò a ristudiare – fosse rivolto a me, forse perché l’ho risparmiato nella mia maniera molte volte di vivere in modo appassionato, ma come non si può essere appassionati nel difendere un uomo che è stato recapitato in questa maniera? Come non si possono sentire i brividi addosso? Come non ho avuto io i brividi insieme con mio figlio quando la mattina di quel giorno sono andato a casa di Giovanni Florido con il quale avevamo passeggiato il 25 aprile in occasione della festa della liberazione, dove c’erano Magistrati ed altri che lo salutavano “Caro, Presidente”? Tutto quello lo abbiamo vissuto sulla pelle ed ora perché sto parlando a voi? Perché Romandini ha fatto i suoi discorsetti calibrati, partendo dalla TCT e poi piano piano, piano piano, piano piano si è allargato arrivando a dire che la frase – ed il problema non è che l’ha detto lui, che qualcuno ci abbia creduto – “Se non se la sente – se non se la sente – faccia due righe”, eh, “Se non te la senti” di che? Di fare il tuo dovere!

Questa lungodegenza di Romandini, signori della Corte d'Assise di Taranto, ma ve lo siete posto questo interrogativo? Ma perché ci teneva tanto a quella poltrona il funzionario Romandini? E mi fermo! Il resto a voi. Ebbene, il Dottore Epifani a pagina 235 e 236 della memoria, trattando il segmento della vicenda riguardante il capo v) dell'imputazione relativo a Morrone, ha concluso ed affermato testualmente attraverso le considerazioni che io sto per legervi – e poi ho concluso – che sono certamente non condivise da parte nostra perché sono state le contestazioni espressamente documentate nelle precedenti memorie, ha concluso che la condotta delittuosa si è compiuta in ogni caso nella richiamata conversazione del 12 marzo 2010, nel senso che il 12 marzo del 2010, firmare o non firmare, egli considera pleonastica la parola, però accetta la data e quella data va a finire dritta come la freccia dall'arco scocca va a finire direttamente sulla prescrizione. Badate che non sto in punta di piedi a dire “Riconoscete la prescrizione”, è il quid pluris che vi dico per cogliere in fallo la Procura della Repubblica di Taranto e per esso colui che ha scritto quelle cose, perché sono scritte qui!

Che cosa ha scritto? Ecco che cosa ha scritto: “L'atteggiamento assunto dal Florido e dal Conserva ha avuto comunque l'effetto di piegare il volere del Morrone, come risulta dal contenuto della conversazione tra presenti numero 2531 del 12 marzo 2010”, pagina 235, se l'italiano è ancora percorribile – anche se mio nipote a sei anni studia il cinese, chissà che fine faremo – però finché l'italiano ed il latino possibilmente resistono, questo significa che la Procura della Repubblica di Taranto riconosce che Morrone è stato piegato, firmare o non firmare, si parli di impianti di riscaldamento o si parli della famosa scarica è stato piegato il 12 marzo 2010.

Secondo, la frase pronunciata dal Morrone il quale nel corso del suo esame si è riconosciuto in uno degli interlocutori “Parentesi pleonastica, un tentativo di rafforzare il nulla, era ovvio che avrei dovuto accettare”, vedete come la lingua italiana fa dei giochi? Ma molte volte i giochi sono perversi e sembra che uno stia barando? Anche dopo l'espunzione del verbo “firmare”, conserva intatta la sua valenza rappresentativa nello stato d'animo del Morrone il quale manifesta propositi di accondiscendenza. A questo punto mia madre mi ha insegnato a studiare il vocabolario da “Abaco” a “Zuzzurellone” e sono andato a leggere anche la sua Treccani, che cosa significa “proposito”? Non ve lo dico, se avete voglia andatevelo a cercare e capirete che il proposito è una volontà determinata, cioè il processo volitivo si è maturato!

Ma non è finita, “propositi di accondiscendenza rispetto alle pressioni che gli vengono rivolte dal Conserva e dal Florido, segno questo che quell'opera di persuasione nei confronti dell'inesperto dirigente...” inesperto, inesperto in quell'ambiente, ma se fosse stato

destinato prima a quel settore avrebbe dovuto comunque studiare magari la sera, un corso serale, un po' di ambientalismo se lo sarebbe... dal Professore... no, da noti ambientalisti di Taranto che da vent'anni difendono l'ambiente non so con quanta forza, compito loro. Il mio l'ho fatto a suo tempo, la prima sentenza Spallanzani l'ho avuta io con condanna dell'Italsider dell'epoca, quindi non mi misuro con gli altri, dico soltanto che in questo caso l'inesperto dirigente ci sta poco male, "Ha sortito l'effetto sperato", questa è la lingua italiana, questa è la Procura della Repubblica, questo è quello che ha scritto e ha detto – ritengo – la Procura della Repubblica con riferimento a questo fatto!

Ma non è finita ancora, "Quindi a nulla interessa ai fini della consumazione del reato che il Morrone avesse poi effettivamente firmato la determina autorizzazione. Ciò che importa è che egli aveva espresso accondiscendenza – accondiscendenza – rispetto a pressioni che gli provenivano dal Conserva e dal Florido, ivi pagina 236" ed allora in base a queste affermazioni – e mi avvio velocissimo verso la conclusione – questa è l'indicazione della Procura che ci ha portato a dire "Signori, abbiamo protestato l'innocenza per otto anni, ma nel momento in cui la stessa Procura ha sbagliato i conti, se li riveda i conti! Non può non prendere atto che nel momento in cui parlava il rappresentante della Procura nei confronti del processo alchemico riguardante Florido, forse non erano maturati i tempi". Ma quando ha parlato e ha voluto parlare per iscritto e ci ha portato il risultato del suo processo alchemico o ha sbagliato i conti o... ma non sono io difensore che devo pormi questo problema! Lo affido a voi, ma per poco tempo, non perdetevi molto tempo su questo.

Al 12 di marzo comunque, a prescindere dalla nostra urlata protesta di innocenza nei confronti di un uomo che non ha preso mai una multa nella sua vita, che forse avrebbe onorato Taranto prima rispetto anche ad altri ove avesse continuato la sua vita politica a favore della Provincia di Taranto, fatevi questo conto e vi renderete partecipi di questa mia amarezza, voi che con la toga addosso rappresentate ancora un baluardo e ho usato la parola "baluardo" perché il – faccio con il dito così perché era sempre seduto là – Romandini si è definito ad un certo punto... si è definito mi pare "baluardo", se ricordo bene. Ma voi siete un baluardo vero, perché la sola pazienza di ascoltarci e di ascoltare tutto quello che abbiamo fatto e di cominciare adesso a navigare nelle carte ed essere voi i piloti di un processo ermeneutico che dovranno fare i Giudici non del popolo, parola che ormai sembra essere desueta, i sei cittadini della provincia di Taranto che hanno sulle spalle insieme con voi per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il collega Claudio Petrone – che oggi è a Lecce – il destino etico innanzitutto, non processuale, perché a questo punto il crac c'è stato. Tenteremo un processo di fisioterapia morale nei confronti di un uomo a cui è stato spezzato, però io chiedo che la giustizia faccia la pace

con Florido. Ricordate? “Si membrum rupsit, ni cum eo pacit, talio esto”, era la legge del taglione, ma qui la legge del taglione non vige in quest’aula, non c’è scritto, ma c’è perché ci siete voi. Io non ho il bavaglino perché mi dà un senso quasi di tristezza, perché mi sembra di essere diventato vecchio ed invece penso di non esserlo ancora, ma voi con il bavaglino e con la toga sentite il peso ed il dovere di restituire, attraverso un processo interpretativo di riflessione anche etica, la libertà morale di Giovanni Florido che – mio tramite – vi chiede scusa, ma vi ricorda anche di avere reso un interrogatorio che è passato attraverso tutta la navigazione del processo, tanto che la stessa Procura della Repubblica forse ha sbagliato i conti, ma i conti non si sbagliano e se sono stati sbagliati – come sono stati sbagliati dalla Procura – compito vostro è non giocare – e non lo fareste mai – con il cubo di Rubik, ma di giocare nel senso più serio con il Codice Penale, con le attenuanti che non esistono e soltanto una forma di attenuante c’è, la restituzione attraverso la assoluzione di una dignità che purtroppo un po’ sbadatamente, in un momento politico anche particolare, molto amaro all’epoca e che ora deve tornare ad avere la dolcezza della speranza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Allora, Avvocato Lisco, prego. Avvocati Pesare e Pasanisi, c’è qualcuno? No. L’Avvocato Santoro ha parlato ieri. Prego, Avvocato Lisco.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO P. LISCO

AVVOCATO P. LISCO – Sì, Presidente, io deposito delle note difensive, anzi una memoria difensiva per quanto riguarda l’Ingegnere Andelmi, nonché una delle note difensive redatte dal sottoscritto e dall’Avvocato Errico, più che altro in merito alla problematica relativa al 649 e quindi allegando anche quella sentenza irrevocabile con la quale – ricorderete – l’Ingegnere Andelmi fu assolto. Dopo, se mi autorizzate, posso inviarle anche via mail, debitamente scannerizzate, giusto per agevolare il lavoro, nel pomeriggio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, sì, grazie.

AVVOCATO P. LISCO – Volevo giusto affrontare però due-tre argomenti a cui il Dottor Buccoliero ha fatto riferimento nel corso della sua replica e cioè il primo in relazione alla circostanza che non mi sembra corretta, ma poco importa ai fini dopo del concorso formale dei reati contestati o comunque in ogni caso contestati nel presente processo, la circostanza che riferiva in relazione alla sentenza irrevocabile di assoluzione della Corte d’Appello che quel reato veniva commesso in danno di un’azienda vicina, giusto per

ristabilire un po' la verità faceva riferimento quel capo d'imputazione all'Andelmi quale responsabile dei parchi primari immesso nei luoghi di pubblico transito adiacenti lo stabilimento Ilva e quindi faceva riferimento un po' più generico rispetto a quello a cui ha fatto riferimento il Dottor Buccoliero.

Poi mi premeva sottolineare il contesto nel quale la sentenza della Corte Costituzionale – la numero 200 del 2016 – nasce e leggerete o comunque avrete già letto e conoscerete sicuramente la sentenza della Corte Costituzionale perché, stranamente, fa riferimento al processo Eternit, cioè nasce proprio dal processo Eternit in quanto gli imputati, prosciolti per prescrizione nel processo Eternit, si vedevano contestati il reato di – se non sbaglio – omicidio volontario, poi chiaramente derubricato in omicidio colposo aggravato, ma comunque il Giudice dell'Udienza Preliminare mandava gli atti alla Corte Costituzionale perché vi era un limite per così dire legislativo o comunque normativo in relazione al 649 e sulla possibilità di applicare il 649 anche in relazione a reati che erano – diciamo – in concorso formale e sebbene comunque rinvenienti dalla medesima – per così dire – condotta.

La Corte Costituzionale, quindi, si scontrava – per così dire – sotto il profilo fattuale con una sentenza di prescrizione del reato, quindi sostanzialmente la Corte Costituzionale non ha affrontato determinati argomenti, ha però ribadito giustamente e correttamente – noi condividiamo quei principi – che va verificata l'identità della condotta. Anche il Pubblico Ministero – avete sentito – ha fatto riferimento alla verifica che va fatta se siano sovrapponibili e cioè la verifica della sovrapponibilità della condotta, del nesso causale e dell'evento che sono tutti concetti che la Corte di Cassazione – per vero – già conosceva perché già vi era la sentenza delle Sezioni Unite, cioè non è stata la Corte Costituzionale a fare riferimento a questi principi, è la Corte di Cassazione Sezioni Unite – è riportata nelle note difensive – che riteneva sussistente l'identità del fatto quando vi fosse corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi condotta, evento e nesso causale e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Premesso questo – ecco – quindi abbiamo visto che la Corte di Cassazione già aveva richiamato questi principi, allora a questo punto devo dire che il Pubblico Ministero non si deve confrontare con questi principi o comunque con queste deduzioni, ma contro la massima della Corte di Cassazione, ribadita da anche più recenti sentenze della Corte di Cassazione ed è quella che mi preme leggere o comunque leggerò, è quella del 2009, cioè “La preclusione del ne bis in idem non opera ove tra i fatti già irrevocabilmente giudicati e quelli ancora da giudicare sia configurabile un'ipotesi di concorso formale di reato, potendo in tal caso la stessa fattispecie essere riesaminata sotto il profilo di una

diversa violazione di legge, salvo che nel primo giudizio sia stata dichiarata l'insussistenza del fatto o la mancata commissione di esso da parte dell'imputato" ed è il caso della sentenza allegata della Corte d'Appello che riconosceva ed assolveva l'Ingegnere Andelmi con la formula "per non aver commesso il fatto" nonostante la prescrizione del reato e quindi nonostante il reato fosse stato dichiarato prescritto e quindi riconoscendo evidentemente l'evidenza delle argomentazioni che chiaramente noi portavamo a difesa dell'Ingegnere Andelmi, cioè che così come la sentenza emessa nei confronti del Quaranta... la sentenza della Corte d'Appello che viene richiamata in questa sentenza riconosceva al Quaranta Giancarlo... anzi lo vedeva assolto dal reato proprio perché egli non aveva i poteri sufficienti o comunque i poteri per determinare o comunque per risolvere il problema dei parchi.

Quindi a questo punto non posso che rassegnare le conclusioni riportandomi a tutte le argomentazioni sia in fatto che in diritto, ovviamente richiamando ancora una volta e facendo presente il principio sostanziale della sentenza della Corte d'Appello, quella nei confronti di Giancarlo Quaranta, sia quella nei confronti di Andelmi Marco, nonché la preclusione ai sensi dell'Articolo 649 che abbiamo già invocato. Grazie e vi auguro buon lavoro.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, anche a lei, Avvocato. Abbiamo detto per gli Avvocati Pesare e Pasanisi non c'è nessuno, per Avvocato Santoro non c'è nessuno, per Avvocato Albanese non c'è nessuno. Avvocato Marrazza...

AVVOCATO V. IPPEDICO – Buongiorno, Presidente...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un attimo, Avvocato.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Sì, era per l'Avvocato Marrazza visto che lo aveva chiamato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, prego, prego.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Anticipo che dopo, diciamo quando sarà il nostro turno, depositerò delle memorie che mi ha incaricato quale sostituto, quindi agisco come suo sostituto per delega orale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Poi Avvocati Bana e Mattesi, c'è qualcuno? No. Errico e Lisco abbiamo sentito. Per l'Avvocato Lanucara c'è la sostituzione... e Ragno, sì. Prego.

AVVOCATO G. RAGNO – L'Avvocato Lanucara ha detto che parlerà nel pomeriggio, ha ceduto il posto all'Avvocato Baccaredda Boy.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ha detto che sarebbe rientrato. Allora prego, avvocato Ragno, sì, ha ragione.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO G. RAGNO

AVVOCATO G. RAGNO – Voglio promettere e mantenere, cioè nel senso che voglio dire che parlo poco e parlo poco veramente, cioè parlerò dieci minuti. Voglio cercare di interpretare le repliche nel vero senso delle repliche, cioè quello di rispondere alle repliche del Pubblico Ministero. Io ho iniziato la discussione la volta scorsa evidenziando l'inizio della discussione del Pubblico Ministero perché dicevo che dall'inizio della discussione del Pubblico Ministero, dall'incipit della requisitoria del Pubblico Ministero si capisce l'ambito, si capisce la prospettiva dello stesso, dove vuole arrivare il Pubblico Ministero.

Vi dicevo che il Pubblico Ministero inizia nel porvi una domanda, faceva alla Corte d'Assise una domanda e diceva: “Ma l'Ilva inquina oppure no?”, questa era la domanda iniziale del Pubblico Ministero, come inizia la requisitoria il Pubblico Ministero, “L'Ilva inquina oppure no?”, dice: «Voi dovete disinteressarvi di tutto, non vi dovete preoccupare chi, come, perché, dove e quando, alcuni sì ed altri no, cosa avrebbero potuto fare o cosa non avrebbero potuto fare. Dovete rispondere a questa semplice domanda: “L'Ilva inquina oppure no? Se è sì dovete condannare tutti, sono tutti responsabili e se è no dovete assolvere tutti» e prevedeva in quella circostanza, anche se poi la domanda venne modificata e veniva continuamente modificata fino alla fine della requisitoria, ma poneva come condotta alternativa lecita lo spegnimento degli impianti, era unica condotta alternativa, cosa potevamo fare rispetto a quella condizione, rispetto all'Ilva inquina oppure no? Cosa potevate fare? Spegnerli gli impianti. E' solo unica condotta alternativa lecita prevista e fissata dal Pubblico Ministero per risolvere i problemi dell'Ilva.

Ma nella requisitoria la domanda cambia, nelle repliche la domanda cambia e la domanda diventa questa: “Le condotte dei capi area, nel far marciare gli impianti in quelle condizioni, determinavano emissioni nocive oppure no?” cioè cambia prospettiva il Pubblico Ministero, cambia prospettiva e cambia soluzioni! Dice: “Le condotte alternative lecite... non è solamente una la condotta, spegnere gli impianti, ma sono tre: spegnere gli impianti, ridurre la produzione ed andarsene a casa”, questo è quello che dice il Pubblico Ministero! Cioè i capi area – secondo il Pubblico Ministero – sarebbero responsabili perché non hanno ridotto la produzione, non hanno spento gli impianti e non se ne sono andati a casa, questa è la responsabilità penale per il Pubblico Ministero! È ovvio che continua anche in questa circostanza a disinteressarsi di tutto, disinteressarsi delle storie personali, delle persone, delle aree, delle singole competenze

dei singoli soggetti che hanno ruotato intorno all'Ilva.

La rilevanza di queste opzioni secondo il Pubblico Ministero – andare a casa, ridurre la produzione, spegnere gli impianti – indipendentemente da una eventuale responsabilità di soggetti diversi ovviamente dal De Felice, perché non vedo quale capo area potesse spegnere l'impianto o ridurre la produzione, non vedo dove risiedeva il potere dei capi area anche nelle deleghe di ridurre ed abbassare la produzione o spegnere gli impianti! Ma sempre secondo il Pubblico Ministero, a pagina 8 delle repliche, “La rilevanza di queste tre opzioni si avrebbe solo nel caso di chiaro...” ripeto le parole testuali del Pubblico Ministero “...di chiaro accordo criminoso tra dipendente e proprietà per mandare avanti un impianto inquinante o – meglio, aggiunge – nel caso in cui faccio – tra virgolette – marciare un impianto inquinante con piena consapevolezza” e continua a pagina 9: “La condotta dei capi area è stata quella di aver fatto marciare gli impianti nonostante sapessero benissimo dei gravi problemi emissivi che aveva”. Spero che si riferisca al rapporto tra capo area e la propria area e non al rapporto fra capo area e le aree, spero che si riferisca a questo il Pubblico Ministero, perché poi di sorprese ne abbiamo avuto nelle repliche, spero che questa non sia un'ulteriore sorpresa, cioè quello che dobbiamo preoccuparci delle aree attigue nelle quali non potevamo nemmeno affacciarci per vedere quello che accadeva.

Cosa ha detto il Pubblico Ministero alle pagine 8 e 9 delle repliche? Ha ripetuto quelle che sono le regole fondamentali del concorso di persone nel reato, cioè ha ripetuto quello che noi abbiamo sostenuto nella difesa, la sussistenza nel correo di una volontà di cooperare nella commissione del reato e la consapevolezza di contribuire con la propria condotta alla realizzazione del fatto reato. Ma come può continuare il Pubblico Ministero? Il Pubblico Ministero ha dato una visione di insieme, cioè non può nascondersi, sgattaiolare rispetto a questa visione di insieme. Qual è la visione di insieme che ha dato? Ha contestato una serie di capi di imputazione, tra cui capo a) di imputazione, associazione a delinquere, in cui il Pubblico Ministero intravedeva... io sono garantista fino alla morte, ovviamente sarà compito dei difensori degli associati o di coloro che sono imputati in quel capo di imputazione di dimostrare che i fatti non sussistono o che i loro imputati non c'entrano in quella vicenda, ma parlo di visione di insieme del capo d'imputazione. Secondo il Pubblico Ministero c'è un gruppo di persone che occupa una cabina di regia, secondo il Pubblico Ministero il De Felice che non è imputato in quel capo d'imputazione, non è mai entrato in quella cabina di regia, non ha mai partecipato a quello che si dice vero o non vero in quel capo d'imputazione. Non mi interessa accertarlo, mi interessa verificare qual è la visione del Pubblico Ministero.

Ora, come faccio io a sapere, ad avere la consapevolezza di partecipare a quei reati che mi

contesta il Pubblico Ministero se io non partecipo al delitto di cui al capo a) di imputazione? Mi tengono mi fuori dal capo a) proprio perché – come dicemmo – il distinguo tra gli associati ed i concorrenti è che i primi sapevano ed i secondi non sapevano. Il De Felice è la Cenerentola delle repliche del Pubblico Ministero. Perché la Cenerentola? La Cenerentola perché il De Felice nella propria area non produce quelle sostanze inquinanti tossiche di cui ai capi di imputazione, per questo è la Cenerentola, perché non gli si può addebitare nulla se non in via generale, in via generica, il concorso generico non so con quale condotta, con quale omissione. Ecco perché tutto è inconferente quello che dice il Pubblico Ministero in ragione alla posizione del De Felice!

Ma quando il Pubblico Ministero trasforma, insiste sull'aspetto commissivo del reato e non su quello omissivo, questa situazione certo non lo aiuta per la posizione del De Felice, perché nella commissione bisogna scomodare il 110 – nella omissione – bisogna scomodare il 110 e bisogna vedere la partecipazione; nell'altro caso, nella commissione, bisogna vedere chi ha commesso quel fatto e se c'è un'adesione a quella commissione del fatto. Il De Felice non ha mai, dicevo... è difficile provare la commissione perché non ha mai posto in essere fatti costituenti reato di cui a quel capo di imputazione, non ha mai prodotto quelle sostanze nocive di cui ai capi di imputazione e, anzi, si è adoperato per evitare e prevenire – riuscendoci – qualsiasi forma e tipo di inquinamento. Guardate, le scelte di politica aziendale, mi dispiace dirlo, Pubblico Ministero, non voglio fare il difensore dell'Avvocato Lanucara – perché riporta tra virgolette un passaggio dell'Avvocato Lanucara nella requisitoria – questo voleva dire Lanucara, Lanucara vuole dire che le scelte di politica industriale non mi competono, non competono al nostro cliente; spegnere gli impianti o ridurre la produzione o modificare la produzione è un fatto che non mi compete! Io ho sempre osservato quelli che erano i limiti emissivi previsti dalle normative pubbliche di riferimento e sono sempre stato al di sotto di quella normativa pubblica di riferimento non avendo mai il sentore che qualcosa non potesse andare perché non mi viene contestato il capo a) di imputazione.

Io mi sono reso conto, leggendo ieri in tutta fretta – forse avrò sbagliato – quelle repliche del Pubblico Ministero, perché fa un'operazione chirurgica di ingegneria giuridica, noi ci siamo stati a tirare di capelli quattro o cinque anni – non so quanti anni – in queste aula di udienza, il Pubblico Ministero a dimostrare che noi non abbiamo fatto nulla e noi a dimostrare che abbiamo tanto, abbiamo portato periti, consulenti, atti, tabelle, grafici, di tutto! Alle repliche il Pubblico Ministero dice: “Ma chi vi ha detto che è un reato omissivo questo? Questo è un reato commissivo, non è omissivo, non è...” quindi tutto

quello che abbiamo fatto buttiamolo a mare, non serve a niente! “Questo è un reato commissivo perché – dice il Pubblico Ministero – la marcia degli impianti diventa fondamentale rispetto agli interventi”, non so se ho interpretato bene il pensiero del Pubblico Ministero, cioè ha trasformato tutte quelle... “Non mi interessa quello che avete fatto, non mi interessa quello che mancava, non mi interessa dove bisognava intervenire, cosa bisognava aggiustare, ampliare, riparare, modificare. Non mi interessa più niente. Alla fine, quando ci siamo massacrati, ve lo dico, vi faccio questa bella sorpresa” e ce l’ha fatta la sorpresa, perché questo – dice – non è un reato omissivo, è un reato commissivo”.

Ma cambia anche altre regole, le regole del concorso di persone nel reato, le cambia! Le cambia perché si scorda della prospettiva, della visione di insieme di cui stavamo parlando prima, di quella cabina di regia nella quale – secondo la prospettazione accusatoria – ci sono i proprietari, ci sono – mi pare – i fiduciari, in quella cabina di regia e dice “Che qua il concorso non è come dite voi, non devo provare il concorso, non devo provare la consapevolezza, non devo provare niente perché i capi area pongono in essere la condotta tipica, la proprietà è la condotta atipica”. Ma si è scordato del capo a) di imputazione, si è dimenticato di quello che ha detto nella fase delle indagini preliminari scrivendo quel capo d’imputazione e quello che ha cercato di provare a dibattimento, cioè ha fatto l’esatto contrario di quello che aveva detto inizialmente, cioè io capo area che sono un dipendente dell’Ilva io ho posto in essere la condotta atipica perché in questo momento ci siamo fissati sulla marcia, non su quello che mancava, ma sulla marcia degli impianti.

Noi abbiamo parlato dell’elemento psicologico, ci siamo stancati, la sentenza Franzese, del concorso, di quello che... abbiamo detto tutto! A quello che abbiamo detto “Ci riportiamo” perché ho promesso che voglio mantenere il vero senso delle repliche.

La Valenzano, altra cosa che contesta il Pubblico Ministero al De Felice: il mio intervento la scorsa volta, la terza parte del mio intervento è stata dedicata all’analisi delle dichiarazioni fatte dal De Felice a dibattimento durante l’esame suo, esame condotto dal Pubblico Ministero. Io vi ho invitato la scorsa volta – vi invito ancora a farlo – a leggere con molta attenzione, il Pubblico Ministero non ha mai contestato nulla al De Felice, non ha mai detto: “Guarda, signor Ingegnere, mi stai prendendo in giro. Non è vero che quell’impianto che dici presso lo stabilimento esistente esiste, non è vero perché i custodi dicono che ci sono delle...” hanno fatto delle prescrizioni. A tutte le prescrizioni del custode riassunte dal Pubblico Ministero durante l’esame il De Felice ha detto: “Ci sono tutte! Ci sono tutte!” ed io ho detto... ho sfidato anche la Corte d’Assise ad alzarsi e venire con me presso lo stabilimento per verificare se c’erano o non c’erano, mai, ha

detto De Felice: “Ingegnere, lei sta dicendo il falso!”, mai ha detto questo.

Sapete nelle repliche il sunto di tutto questo esame in che cosa si è concretizzato? Proprio a riprova della bontà della nostra tesi. Il Pubblico Ministero dice che ha solo ironizzato sulla esistenza dei filtri a manica, ha solo ironizzato dicendo: “Lo hanno tirato fuori per alleggerire il dibattito”. Non volevamo alleggerire il dibattito, noi volevamo unicamente dimostrare che i filtri a manica – che erano dei palazzi – non erano stati visti dalla Valenzano e che aveva fatto un giro all’interno dello stabilimento con la macchina ad una velocità sostenuta perché tutti i presidi, tutti gli impianti che vengono contestati in quelle prescrizioni erano presenti alcuni addirittura da dodici anni prima. E poi dice il Pubblico Ministero nelle repliche: “Guardate, c’è un altro elemento essenziale, la Valenzano parla di spegnimento di AFO 5 e di AFO 1”, rispetto a tutto quello che abbiamo detto noi, rispetto a tutto quello che ha detto il De Felice durante il suo esame nel quale ha sbugiardato completamente la Valenzano, il Pubblico Ministero dice: “Guardate che non avete detto... la Valenzano vi consigliava, prescriveva lo spegnimento di AFO 1 e AFO 5”, ma abbiamo già risposto a questo! L’abbiamo già detto! Io mi aspettavo qualche dubbio su AFO 1, ma parlare di AFO 5 mi sembra cioè giocare a ping pong, farsi rimbalzare la palla da una parte all’altra.

AFO 5, il De Felice a pagina 41 del suo esame dice: “Noi ce l’eravamo posto il problema dello spegnimento di AFO 5, non era arrivato a fine vita però AFO 5, AFO 5 ancora aveva della vita davanti”, tant’è vero che è stato inserito lo spegnimento nell’AIA del 2012 e non prima, in quella del 2011. Ma AFO 5! Cioè di parlare di AFO 5 è qualcosa di assurdo, di pazzesco! AFO 5 bisognava spegnerlo secondo i custodi, AFO 5 è stato spento il 2015, ha funzionato per altri tre anni sotto il regno, sotto il governo, sotto il dominio dei custodi! E venirmi nelle repliche a contestare che la Valenzano aveva detto che bisognava spegnere AFO 5 mi sono sentito un po’ preso in giro – le dico la verità – perché l’abbiamo detto più volte, perché dire “Guardate che deve essere spento un altoforno” e quell’altoforno continua proprio sotto la Valenzano a funzionare per altri tre anni... Ma sapete perché si parla di AFO 5? Io mi sono fatto questa domanda, perché ritengo il Pubblico Ministero persona intelligentissima, molto pratica delle cose. Perché non ha altre cose da dire! Perché di tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo sbugiardato completamente il custode, non ha nulla da dire se non parlare di AFO 1 ed AFO 5!

Ho finito. O è commissivo o è omissivo poco importa per il De Felice! Il De Felice non ha mai posto in essere condotte tipiche costituenti reato! Il De Felice ha una posizione particolare in questo processo, ha una posizione diversa perché la posizione che vi ho detto nella discussione la volta scorsa, la posizione del... il Pubblico Ministero diceva:

“Non mi interessano i consulenti”, a me non servono, per De Felice non mi servono i consulenti, non mi servono le tabelle, non mi serve nulla, non mi serve vedere 1,3, se quello 0,3 sposta la questione sull’inquinamento. Il De Felice quelle sostanze – passi che nocive di cui al capo d’imputazione – non le produce, non devono essere analizzate! In ogni caso non è possibile contestare il concorso del De Felice con altre... quindi la versione omissiva del reato perché il De Felice non aveva possibilità nemmeno – come ho detto prima – di affacciarsi nell’area a caldo e non aveva nemmeno la possibilità di impedire l’evento, di impedire che altri potesse commettere un fatto illecito. Mi riporto alle conclusioni, grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato Ragno. Allora, Avvocato Baccaredda.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Signor Presidente e signori Giudici della Corte, parlo ovviamente sia per Dimaggio e sia per D’Alò. Gli appelli all’equilibrio, alla prudenza, soprattutto ad una valutazione serena delle risultanze dibattimentali non paiono essere stati accolti dalla Procura della Repubblica che ha anteposto ancora sensazionalismo, suggestione, anatemi contro la politica imprenditoriale volta a far marciare gli impianti nonostante essi fossero inquinanti senza alcuna reale valutazione di ciascuno degli imputati che dovrete giudicare. Ancora una volta, inoltre, questa visione – per così dire – caricaturale delle Difese che descriverebbero Taranto con l’area migliore del mondo, un siderurgico ad emissioni zero, una visione che io trovo ingiustificata perché né io e né i miei assistiti non abbiamo mai negato i problemi, non abbiamo mai negato i chiaroscuri, non mi sono mai sottratto a valutare i punti critici, ho chiesto però rispetto per la complessità della vicenda che si dipana per tanti, tanti anni, serenità nella valutazione e questo lo chiedo ancora a gran voce!

L’impegno di Dimaggio e di D’Alò è sotto i vostri occhi, sono centinaia di pratiche operative che scandiscono le varie fasi produttive che impartiscono direttive per minimizzare le emissioni, adottare i presidi di sicurezza. Sono la ricerca continua di soluzioni impiantistiche innovative, da calare nella concreta realtà di quegli impianti che i capi area vivevano per tutta la giornata lavorativa. Questo è il vissuto dei miei assistiti, questi sono gli atti, le testimonianze, i verbali in Camera di Consiglio che secondo me dovrete valutare! L’Ingegnere D’Alò è colpevole di disastro doloso per aver approfondito gli studi dello slopping quasi con volontà maniacale di migliorare sempre di più per avere il primo capo area nella storia dello stabilimento, impartito ed attuato

istruzioni precise per contenere questo fenomeno, per avere introdotto la sperimentazione del sistema esperto nella prevenzione proprio degli slopping, il cosiddetto SDS? L'Ingegnere D'Alò è colpevole di disastro doloso per aver studiato contromisure di prescrizione della ghisa, per avere raggiunto significativi risultati nel recupero del gas di acciaieria? E la responsabilità dell'Ingegnere Dimaggio sarebbe quella di avere chiesto ed ottenuto la sostituzione di tutte le porte elastiche dei forni oppure quella di avere aumentato le ore di manutenzione a quelle stesse porte a livelli – lo vedremo – addirittura più alti rispetto a quelli impartiti dai custodi dopo il sequestro o ancora nel rifacimento dei refrattari a tutta profondità, progettato insieme ai migliori costruttori di questa tecnologia? Perché queste sono le condotte che emergono dagli atti, che vi sono state documentate e – dirò – vi sono anche state riferite dai testimoni, perché non ci sono solo ordini, i documenti che il Pubblico Ministero pretende di screditare. Sono soprattutto gli operai, gli operai che descrivono le loro lavorazioni di cui – sono certo – saprete apprezzare l'onestà intellettuale, l'attendibilità, sono anzitutto loro ad avervi descritto il cambiamento, il miglioramento delle condizioni di ambiente e di sicurezza che si è verificato durante la gestione dei miei assistiti.

Ed è proprio il Pubblico Ministero a dirci di guardare le condotte perché il reato di disastro – a suo dire – continuerebbe finché le condotte continuano, finché le aree di stabilimento generano emissioni, far marciare gli impianti sarebbe la condotta. Allora la condotta, nel 2003 Dimaggio assume la guida della cokeria, nel medesimo anno a D'Alò viene affidata la prima delle due acciaierie dello stabilimento. Certo, la cokeria – l'ha detto il Pubblico Ministero – potrà anche essere stata in origine uno dei reparti peggiori, una delle aree peggiori, con criticità evidenti e segnalate dalle sentenze di cui vi ha parlato la Procura, sono però sentenze e criticità che si riferiscono al periodo precedente al 2003, Dimaggio non ne viene per nulla coinvolto! Lui eredita una difficile situazione, è chiamato a metterci mano e non si tira certo indietro.

Signori Giudici della Corte, per la sola Cokeria sono stati spesi dopo il 2003 più di 500 milioni di euro, lo ha fedelmente ricostruito il Consulente Fontana, una cifra enorme, superiore a quella spesa per le altre aree, proprio per eliminare le criticità di cui parla il Pubblico Ministero, segno inequivocabile – certo – dell'attenzione, da un lato della proprietà sicuramente, ma anche delle continue proposte, delle continue segnalazioni che provenivano proprio dai responsabili tecnici di area, da quelle figure che passavano le loro giornate sugli impianti a partire dal capo area.

Non è certo un caso che da quegli anni, dal 2003 in poi – che è l'anno cruciale per noi – le emissioni provenienti dagli impianti diminuiscono moltissimo, tra il 2005 ed il 2012 le emissioni convogliate di polveri si sono ridotte di più del 60%, le emissioni diffuse

dell'Area Cokeria – qui si (incomprensibile) di stime perché, lo sappiamo, è impossibile una misurazione puntuale – si sono ridotte dell'80% ed anche in Acciaieria nel 2012 si riducono ad un terzo le polveri che c'erano nel 2005. Troverete puntuale riscontro nel sesto capitolo della relazione Fontana. “Dati truccati, falsi documentali?” dice la Procura, impossibile, impossibile perché sia pure in modo meno netto, più sfumato – come ho detto in discussione – questi dati hanno un riscontro oggettivo, anche l'inquinamento esterno dello stabilimento cala in modo evidente, in maniera parallela e qui i dati sono di ARPA tanto evocata dal Dottor Buccoliero. L'Ingegnere Fontana li ha presi e li ha messi in fila. Prendiamo le medie annuali delle polveri esterne allo stabilimento, misurate nelle centraline di via Machiavelli, di via Orsini, del quartiere Tamburi vicino allo stabilimento, vi ripropongo il grafico che mostra la media annuale di quei valori, anno per anno, l'elaborato da Fontana sulla base solo dei dati ARPA e la diminuzione è innegabile, sino al 2006 i valori erano costantemente sopra i 40 microgrammi, dal 2007 in poi coi dati siamo sempre sotto ed i 40 microgrammi non è una soglia casuale, è il valore che il Decreto Legislativo 155/2010 pone come limite per la qualità dell'aria per dire che l'aria si ritiene soddisfacente ed il decreto legislativo perché esprime questo limite? Come un limite annuale, di media annuale che dal 2007 in poi è stato costantemente rispettato anche nelle vicinanze dello stabilimento.

Abbiamo visto nel corso della discussione che un discorso simile può essere fatto anche per il benzoapirene nel quartiere Tamburi – sono sempre dati ARPA – con medie annuali decrescenti che arrivano nel 2011 addirittura ad un sostanziale allineamento persino con il valore obiettivo della qualità dell'aria, il famoso 1 nanogrammo per metro cubo. Il Pubblico Ministero ha ricordato in proposito, ha obiettato che esistono dati risalenti, più risalenti, anche ai primi anni della gestione della cokeria di cui probabilmente non faceva parte – sono gli anni antecedenti di Dimaggio – certo, esistono e sono ancora una volta dati ARPA questi. Per quanto parziali però e limitati nel tempo – per questo poco utili in sede di media annuale – essi danno ancora una volta prova di ciò che è illustrato in discussione, due cose: primo, un andamento fortemente variabile nel tempo – addirittura di giorno in giorno – che male si concilia con un'unica sorgente, la cokeria che invece lavora in modo costante e continuo per tutti i periodi dell'anno, insomma la riprova di molteplici sorgenti di inquinamento del territorio; secondo, che pure in questa situazione multifattoriale discutibile e di cui danno atto gli stessi periti, negli anni l'inquinamento cala ed i valori di benzoapirene all'esterno dello stabilimento – abbiamo visto – diminuiscono. A maggior ragione, se vogliamo credere alla tesi indimostrata della Procura secondo cui Ilva è l'unica responsabile dell'inquinamento, come facciamo a negare che il raggiungimento di questi risultati all'esterno dello

stabilimento per ARPA sia la conseguenza di una gestione degli impianti più sensibile alla riduzione delle emissioni? “È disastro finché durano le condotte” dice il Pubblico Ministero, ma davvero si può scrivere in sentenza che D’Alò e Dimaggio vengono condannati e condannati per un reato doloso per aver ridotto l’inquinamento? Io mi rifiuto di credere a questa ipotesi!

Seguiamo piuttosto le parole della Cassazione, la ricostruzione che ha fatto del reato di disastro, da ultimo nel caso di Bussi sul Tirino, Cassazione 2018, “Il reato di disastro si configura con la cosiddetta *immutatio loci*, cioè con il momento in cui la contaminazione presenti caratteristiche pericolose per la salute pubblica. Ciò che viene dopo – dice la Cassazione – rispetto a questo momento costituisce al più un effetto di un disastro ormai consumato, ormai passato” e a maggior ragione – aggiungo io – se questo dopo è fatto di un miglioramento ambientale come nel nostro caso che vi ho descritto. Non credo vi siano alternative, o si accede a questa autorevole tesi oppure se davvero ogni condotta è causale rispetto al disastro – come pretende il Pubblico Ministero – c’è il paradosso, in quest’aula dovremmo vedere imputati anche i custodi, tutti coloro che hanno permesso la sopravvivenza delle cokerie in questi nove anni successivi al processo, così comunque sarebbe necessario imputare chiunque abbia partecipato con il più vario contributo alla produzione delle polveri, di quegli inquinanti presenti a Taranto e che derivano per la stessa ammissione di ARPA anche dal traffico portuale e dalla raffineria.

Lasciamo però i paradossi, le provocazioni che – come visto – non portano a nulla. Ritroviamo piuttosto la prospettiva corretta alla visione equilibrata dei fatti: chi ha vissuto gli impianti, sugli impianti, chi ha raggiunto nel tempo dei risultati grazie al suo impegno non può essere corresponsabile perché non ha contribuito al disastro, non ha protratto nel tempo una situazione pericolosa, ma – al contrario – ha diminuito la contaminazione ambientale, non si può condannare chi ha gestito le cokerie secondo tempi di distillazione ottimali, chi ha studiato le modalità di pulizia di porte e le ha migliorate, chi ha lottato contro lo slopping come un vero e proprio nemico – ricordate – perché il loro contributo non è causale alla verifica di un disastro, ma è una vera e propria cooperazione a contenere a tutti i costi l’inquinamento.

La Procura ci ha parlato di un crollo della contaminazione dopo il sequestro ed anche la Difesa di Buffo si è soffermata su questo aspetto ovviamente perché la Difesa di Buffo, dovendo difendere pochi mesi di attività del suo assistito, si è concentrata sul periodo di competenza. Ma quello che voglio dire io è che vi è piena continuità tra il periodo successivo al sequestro in cui anche Buffo ha prestato la sua opera e le iniziative prese negli anni precedenti, lo abbiamo visto con l’esempio della depolverazione secondaria

in Acciaieria 1 di cui si è parlato, grande intervento impiantistico che ha posto le acciaierie all'avanguardia degli stabilimenti europei per capacità di aspirazione. Il progetto parte nel 2008 sotto la responsabilità ovviamente di D'Alò, viene valutato ed approvato prima del sequestro, tanto che già nel febbraio 2012 partono i primi ordini, i lavori non vengono introdotti poi dal sequestro, proseguono correttamente e così l'Ingegnere Buffo può giustamente procedere a far montare i sistemi di filtrazione. Quello che voglio dire è c'è una piena continuità, testimoniata anche nel corso del dibattito dal fatto che gli stessi consulenti di difesa – Nano e Fontana – hanno ricostruito gli interventi, le performance ambientali, i miglioramenti sia nell'interesse dei capi area e sia nell'interesse di Buffo, senza alcun conflitto, in una linea di continuità. Buffo si è giustamente giovato di molte misure già intraprese e le ha portate a termine con successo.

Non possiamo dire quindi che esistono due stabilimenti, uno pre e post sequestro, guardiamo i dati delle indagini di ARPA sulle esposizioni dei lavoratori ad IPA nel 2011: inferiori di 50, signori Giudici, 70, 130 volte rispetto ai primissimi anni 2000 ed il motivo di questo crollo di valori lo dice la stessa ARPA, interventi tecnici di ammodernamento delle macchine caricatrici, sfornatrici, guide, carri di spegnimento, interventi di completa demolizione e ricostruzione dei refrattari delle batterie, avvenuta completa sostituzione delle porte rigide con porte a tenuta elastica, predisposizione di appositi sistemi meccanici di pulizia dei coperchi e delle bocchette di carica.

Da ultimo – e lo voglio sottolineare – è ancora l'ARPA a dare grande rilievo ad una ulteriore circostanza che è fondamentale per gli sforzi del capo area e quindi dei miei assistiti: accanto alle migliorie impiantistiche e manutentive, secondo ARPA la ragione del miglioramento ambientale è data dal fatto che sono state espletate attività informative e formative su tutti gli operatori del reparto, sono stati adottati specifiche disposizioni di protezione delle vie respiratorie. Il Pubblico Ministero ci ha lasciato decine e decine di pagine di prescrizioni dei custodi – sempre su questo tema – come se tutte quelle prescrizioni fossero qualche cosa di nuovo, come se nulla fosse ancora stato fatto. Ma la continuità tra la gestione Dimaggio e quella successiva è evidente, la Dottoressa Valenzano prescrive l'aumento delle ore della manutenzione – vi ricordate? – delle porte e dei forni, se vediamo i dati ARPA in proposito – produzione del Pubblico Ministero, vi darò i riferimenti – scopriamo però che il maggior numero di ore riservate a questa mansione è stato dedicato tra il 2011 ed il 2012, mentre le ore addirittura decrescono nel 2013.

Ancora il Pubblico Ministero riprende la Dottoressa Valenzano che testualmente sostiene di aver dato le metodologie per controllare le emissioni visibili derivanti dal caricamento, come

se non ve ne fossero prima, le indicazioni della custode sono però le stesse della PSA 9.20, progettata dal gruppo di Dimaggio seguendo il metodo internazionale denominato EPA 303, le parole sono della stessa Valenzano che prescrive di rifarsi cioè ad uno dei metodi specifici per effettuare questi controlli, metodi EPA ed EPA 313 è la custode, lo stesso. I tempi di distillazione che la custode prescrive siano portati a 24 ore sono ancora gli stessi che Dimaggio osservava nel suo periodo, in discussione vi ho parlato dei report allegati alla perizia Sanna che evidenziavano – presenti i periti – tempi di distillazione che arrivavano già fino a 27 ore in caso di necessità. Gli esempi sono moltissimi in questa direzione tutti, la strada intrapresa era positiva, ha comportato una riduzione dei problemi, è stata valorizzata anche nel periodo dopo il sequestro, l'impegno nella manutenzione, nell'esercizio degli impianti è stato riconosciuto anche da chi è venuto dopo il 2012. Questo è l'impegno che deve essere riconosciuto e di cui deve con chiarezza essere riconosciuto il perimetro, l'ampiezza.

Attenzione – rispondendo al Pubblico Ministero – noi non abbiamo mai sostenuto che i capi area non avessero i poteri per far funzionare gli impianti, giammai! I capi area esercitavano regolarmente l'ordinaria gestione degli impianti e la manutenzione, la corretta conduzione e questo nel rispetto delle tecniche di settore, abbiamo solo detto che l'approvazione degli investimenti, la tempistica di esecuzione degli interventi era qualcosa che non era sottocontrollo di Dimaggio e di D'Alò né degli altri capi area; abbiamo detto che i poteri però nelle loro mani che ho appena descritto sono stati esercitati e su questi poteri dovranno essere giudicati i capi area e questo non significa scaricare la colpa sugli altri, tutt'altro. È vero che c'è stato un impegno profuso in cokeria, in acciaieria, un impegno quotidiano fatto di procedure e di ispezioni e questi erano i poteri dei capi area e questo è il metro su cui dovranno essere – a mio avviso – giudicati. Ho quasi concluso.

Del pari è evidente che le aree che i capi area non gestivano fuoriuscivano dai loro compiti. È inutile che la Procura invochi uno stabilimento concreto se poi non tiene conto che ciascuna area aveva un suo responsabile. I parchi, signori Giudici, combattevano lo spolverio, la cokeria conteneva le emissioni di IPA, l'acciaieria lo slopping, l'altoforno le polveri, l'agglomerato si preoccupava della gestione di diossine, aree poste a grandi distanze con problemi peculiari, a maggior ragione visto che si contestano condotte dolose come si può affermare la piena conoscenza, rappresentazione e volizione di condotte complessissime poste in essere a chilometri di distanza da altre persone e su altri impianti che né Dimaggio e né D'Alò potevano vedere nel dettaglio e su cui certamente non potevano intervenire in alcun modo? Un altro paradosso dell'Accusa!

Paradosso ancora più distante dalla realtà laddove la Procura insiste nell'accusa per dolo

intenzionale, non eventuale, non diretto, ma la forma più intensa, quella di chi abbia inteso cagionare l'evento di disastro, di chi insomma abbia voluto o addirittura cercato il disastro e che abbia voluto mettere in pericolo la propria incolumità e quella della propria famiglia abbiamo visto, dei propri ambienti di vita. Volere il pericolo e cercare l'inquinamento è ancora un paradosso accusatorio, è una narrazione distante dalla realtà. Il Pubblico Ministero vi ha invitato a chiedervi "A che condizione gli imputati hanno continuato a produrre l'acciaio?", io vi invito a prendere davvero sul serio questa domanda quando dovrete analizzare la posizione dei miei assistiti, se l'elemento soggettivo – ciò che l'imputato ha voluto, perseguito – deve essere indagato a partire dai dati di fatto, come dice la Cassazione, sono certo che avrete davvero una visione chiarissima di ciò che essi volevano, affrontare i problemi, affrontare le criticità del passato che c'erano, proporre interventi, mantenere impianti, contenere emissioni, per questo hanno lavorato anni, hanno impiegato energie, i risultati si sono visti.

Signori Giudici della Corte, per tutti questi motivi io vi invito ad una sentenza coraggiosa, coraggiosa dico perché equilibrata e fondata sulle risultanze del processo – certo – coraggiosa perché sarebbe più semplice cedere alle suggestioni dell'Accusa, agli allarmismi, ma voi siete i Giudici e siete i custodi del metodo scientifico. Abbiamo sentito il Pubblico Ministero impegnarsi in replica in valutazioni molto complicate – in replica – senza il sostegno di alcun consulente tecnico, vi ha proposto valutazioni sui metodi di campionamento delle centraline ARPA, sui valori di volatilità del naftalene e degli IPA, sul significato da attribuire alle tabelle dei periti e delle loro metodologie di analisi, addirittura sulle politiche ambientali che presiedono l'elaborazione dei limiti, una elaborazione tecnica eseguita in sede di replica, propositavi senza ausilio tecnico, senza contraddittorio, senza alcuna discussione scientifica. Questa, dopo quattro anni di dibattito, è vera e propria creazione del metodo scientifico.

Vi si propongono le nozioni chiedendovi un atto di fede ed adesso puntualmente vi esemplifico perché ho detto questo, le conseguenze di questo modo di procedere: il Pubblico Ministero per la prima volta in replica fa delle durissime critiche al Consulente della Difesa Professore Nano che avrebbe scorrettamente confrontato – attenzione – le analisi della composizione di IPA fatte dai periti dentro lo stabilimento con le analisi fatte dall'ARPA fuori dallo stabilimento. Nano, pur sapendo che le centraline ARPA – dice il Pubblico Ministero – non potrebbero intercettare gli IPA volatili come il naftalene, avrebbe affermato contro verità che a Tamburi fuori dallo stabilimento non c'erano IPA provenienti dallo stabilimento perché non c'era il naftalene. Ma il Professor Nano non ha fatto nulla di quanto raccontato dal Pubblico Ministero, Nano ha utilizzato esclusivamente i dati dei campionamenti dei periti interni ed esterni allo stabilimento,

per essere molto precisi il Professor Nano non utilizza – come sostiene il Pubblico Ministero – i dati misurati delle centraline ARPA per questa operazione, ma i dati che i periti hanno raccolto da un lato all'esterno dello stabilimento – scuola Grazia Deledda – ed all'interno dello stabilimento il campionamento dei terreni e correttamente ne mette in evidenza la diversità e l'assenza di naftalene da una parte.

Ancora una volta l'intento del Pubblico Ministero è quello di screditare i consulenti della Difesa, però in questo caso utilizzando degli argomenti tecnici infondati, guardate che nella memoria il Pubblico Ministero su questo dato insiste – nella memoria di replica – “Risulta ovvio che nei campionamenti alle centraline – alle centraline parla, ma non sono le centraline – per il PM10 non trova il naftalene semplicemente perché il naftalene è un composto gassoso a pressione temperatura ambiente e non viene efficacemente campionato sul PM10 la cui analisi è parametrata sul benzoapirene e non sul naftalene”. Non lasciatevi, dunque, confondere! Questa è la pagina 53 della memoria di replica. I confronti del Professore Nano sono coerenti, corretti, non sono fondati su metodi diversi. Ne avrete la prova rileggendo con attenzione la sua consulenza tecnica, pagine da 105 a 109, ma d'altro canto la riprova la troverete scritta nero su bianco nella stessa perizia d'ufficio dove “Si afferma l'impossibilità – i periti del Giudice dicono – di poter individuare con precisione una possibile sorgente univoca sulla base dell'esame dei congeneri determinati nel corso della presente indagine”, come avrebbero potuto scrivere i periti una cosa del genere se avessero trovato una corrispondenza tra interno ed esterno, tra stabilimento ed esterno?

Ed ancora un altro esempio: il Pubblico Ministero considera le dichiarazioni INES come fotografie reali dell'impianto e non stime, nonostante persino i periti fin dall'incidente probatorio avessero sempre ripetuto che non si trattava di misure reali, ma di calcoli, di calcoli. Le valutazioni scientifiche vanno fatte secondo un metodo scientifico e non attraverso tesi sensazionalistiche dell'ultima ora, questo è lo sforzo delle Difese e questo sarà lo sforzo di voi Giudici, una sentenza quindi coraggiosa perché equilibrata e rispettosa della complessità. Vi chiedo, quindi, una sentenza che probabilmente non farà contenti molti, non farà contenta una larga fetta dell'opinione pubblica, ma una sentenza che tenga e che sicuramente dia soddisfazione al più autentico senso di giustizia. Da ultimo vi devo dire che deposito una memoria, anche per il Pubblico Ministero, che contiene essenzialmente questa replica i richiami specifici agli atti che ho citato.

Dico un'ultima cosa, ma la dico solo per principio: ho saputo che sono stati depositati anche... messi a disposizione della Corte altri documenti a sostegno delle repliche, documenti di cui io non conosco con esattezza in che cosa consistono, ho letto un indice, ma il problema è di principio, signori Giudici, io sono convinto che dopo quattro anni di

processo non c'è nulla di eccezionale e nulla che sposta questa questione, però da un punto di vista processuale ritengo – ma ve lo dirà anche l'Avvocato Sassi – che sia inammissibile acquisire o – peggio – si potrebbe acquisire se ci fosse una rilevanza attribuita dalla Corte con un 507 e poi un rinizio della discussione, cosa che non auguro certamente a questa Corte.

Ringrazio tanto per la pazienza che avete avuto in questo dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato. Allora, chi dovrebbe intervenire?

Avvocato Sassi, però vorremmo fare una breve pausa, Avvocato.

AVVOCATO C. SASSI – Guardi, Presidente, io ci metto cinque minuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va be', Avvocato, ma non voglio limitare il tempo del suo intervento.

AVVOCATO C. SASSI – No, no, ma era previsto così, non avrei motivo di metterci di più.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, allora possiamo procedere.

REPLICHE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. SASSI

AVVOCATO C. SASSI – Dunque, Presidente, l'Avvocato Ippedico ed io innanzitutto consegniamo memoria che compendia tutti i temi della nostra discussione effettuata oramai più di un mese fa.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. SASSI – Separatamente c'è un'altra memoria che è quella relativa agli infortuni sul lavoro, quindi abbiamo tenuto distinti i due argomenti e vi depositiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie, Avvocato.

AVVOCATO C. SASSI – Sempre in via preliminare e come ha già anticipato l'Avvocato Baccaredda, anch'io ho appreso solo ieri sera del deposito da parte del Pubblico Ministero di 15 documenti, non ne ho potuto prendere cognizione, non credo peraltro che riguardino la posizione dell'Ingegnere Buffo, ad ogni modo mi oppongo a questa produzione perché evidentemente è tardiva o – meglio – si potrebbe ammettere, sono casi assolutamente eccezionali quelli della produzione di documenti in replica. Tenete conto che sono tutti documenti che hanno date risalenti, quindi che erano già disponibili prima dal Pubblico Ministero, l'unico modo per ammetterli sarebbe quello del 507, non mi pare che sia stata questa la strada scelta dal Pubblico Ministero, anche perché sennò avrebbe dovuto spiegarvi e spiegarci come mai ritiene assolutamente decisivi ai fini della vostra pronuncia dei documenti dopo quattro anni e mezzo o quattro anni di dibattimento e migliaia o decine di migliaia di produzioni già riversate.

Dunque, signor Presidente, signor Giudice a Latere e signori Giudici Popolari, io ho davvero poco da dire, non ho in realtà da replicare, io prendo atto che il Pubblico Ministero ha aderito alle tesi della Difesa. A pagina 63 – ma poi lo ha ribadito più volte oralmente – scrive: “Non possiamo che essere concordi con la Difesa di Buffo secondo cui con il sequestro ed il blocco della produzione si è avuto a Taranto il crollo delle emissioni inquinanti ed altresì il miglioramento chiaro della situazione sanitaria dimostrata dalle indagini epidemiologiche successive”, ne prendo atto. Direi – se posso – meglio tardi che mai! Forse si sarebbe dovuto fare un approfondimento un po’ prima e ci saremmo evitati quella richiesta incredibile di quella pena che non oso neppure più pronunciare.

Poi mi scrive il Pubblico Ministero che ci saremmo dimenticati però di dire che in quel periodo il Consiglio di Amministrazione non metteva a disposizione i fondi necessari per una (incomprensibile) trasformazione, non è che me ne sono dimenticato, semplicemente è un tema per me irrilevante, Buffo non fa parte del Consiglio di Amministrazione, è un dipendente, non può evidentemente farsi carico dei problemi che non lo riguardano e di responsabilità eventuali altrui. Peraltro – ripeto, come ho detto e scritto dappertutto – Buffo ha obbedito agli ordini dei custodi.

Vi ricorderete che – e ho finito – avevo anche deciso di affrontare il tema più partitamente dell’avvelenamento dei mitili, facendome ne carico anche ben oltre quella che era la posizione di Buffo ed andando a trattare – diciamo così – l’insussistenza oggettiva proprio perché era un reato così grave e mi pareva sbagliato non affrontarlo, allora voi ricorderete che – e poi lo ritroverete anche in quella memoria, ma vi ricordate le slide che ho proiettato – io denunziai una siderale distanza tra quello che è richiesto dalla fattispecie del 439 e quello che il Pubblico Ministero vi aveva portato, bene, il Pubblico Ministero ritorna fuggacemente su questo tema in tre facciate e mezzo alle pagine 64 e seguenti – lascio a voi valutare – si tratta di argomenti ancora una volta drasticamente inconsistenti, sicuramente insufficienti a colmare quella distanza di cui vi avevo detto. Ritorna, peraltro, a riprendere argomenti – peraltro appena appena accennati – la storia delle idrovore, ignorando, fingendo di non ricordare, “Probabilmente ho parlato dello studio del CNR, ICRAM, ho proiettato anche le slide che il CNR scrive l’apporto, il contributo delle idrovore dell’Ilva è pressoché inesistente”, ma le tesi ritornano come un mantra a dispetto di qualunque elemento che peraltro io avevo tratto tutto o quasi tutto, ho preso qualche cosa da Sesana, ma il 90% era tratto da atti pubblici, atti pubblici che tra l’altro non dimenticate – perché lo troverete nelle note della memoria che io ho prodotto – sono stati quasi tutti portati da noi, perché è andato Sesana a cercarsi nei vari siti, nei vari uffici, non erano atti che il Pubblico Ministero è andato a cercarsi! La prova incredibile di un reato così grave non l’ha portata il Pubblico Ministero! E’ stata

la Difesa che ha dovuto portare la prova a discarico sugli atti pubblici andandoseli a cercare.

E così è finita – come finisce qua – a pagina 67, ma è una citazione minima che faccio, di dettaglio, per far vedere ancora una volta l'approssimazione, la genericità di questi argomenti. Si dice che abbiamo... vi ricordate il tema degli inquinanti che secondo questa fantasiosa ed indimostrata prospettazione migrerebbero dal Canale 1 di scarico fino ad arrivare al primo seno contro ogni evidenza, contro tutte le analisi che abbiamo proiettato, contro tutti i documenti pubblici esistenti? Dice: “Beh, una conferma ce l’abbiamo attraverso le analisi fatte da ISPRA in Mar Grande perché ad ovest di Punta Rondinella poi rinveniamo dei contaminanti, cioè IPA che è di origine siderurgica, cioè IPA, idrocarburi pesanti, metalli pesanti, benzoapirene e PCB”, dunque, già mi domando come si possa affermare che inquinanti comuni come IPA, idrocarburi, metalli e PCB siano di origine siderurgica, sono stati trovati in punti dove c’è un inquinamento storico industriale di tutta l’area di Taranto, peraltro sono molto più vicini alla Belleli che non al canale di scarico 1, quindi già battezzarli come inquinanti di origine siderurgica è un’autoaffermazione. Ma poi è pure sbagliata! È pure sbagliata! È il solito modo di fare un bel polpettone dove mettiamo dentro tutto indistintamente! Perché ad ovest di Punta Rondinella, se noi parliamo dell’unico tratto che potrebbe interessare la distanza che va dal canale di scarico al canale navigabile, all’ingresso del primo seno, trovano solo gli IPA, non trovano i PCB che sono gli unici che ci interessano per l’avvelenamento dei mitili e, anzi, proprio quel rinvenimento di soli IPA e non PCB dovrebbe rappresentare la perfetta smentita della tesi del Pubblico Ministero. Certo, c’è il PCB in quello studio, ma non è lì, in quel punto lì che dovrebbe segnare un punto di passaggio della migrazione fantomatica di queste contaminanti! È molto più giù, è praticamente nel secondo lotto, a ridosso sempre Mar Grande... vi ricordate quando avevo fatto vedere quell’immagine e vi avevo detto: “I PCB che trovate in Mar Grande li trovate sempre tutti addossati alla costa esattamente dove ci sono le darsene, le banchine, perché è un tipico prodotto del transito marittimo e soprattutto dell’approdo marittimo” ed infatti c’è l’immagine ed è un’immagine che sta molto più sotto del canale navigabile, non è una pallina da biliardo che rimbalza, va giù, poi torna su, non funziona così! Quindi ancora una volta in queste repliche sono state fatte affermazioni del tutto sfondate di supporto probatorio.

Per questo io credo di non avere più nulla da aggiungere, insisto nelle conclusioni già spiegate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie, Avvocato. Avvocato Ippedico, prego.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Avvocato Ippedico, signora Presidente, solo per concludere la produzione. Noi avevamo fatto riserva già in sede di discussione di produrre la sentenza

della Corte d'Appello di Lecce in un processo a carico – tra gli altri – dell'Ingegnere Buffo, la cui sentenza di primo grado era stata prodotta dall'Avvocato Lanucara per la posizione De Felice, qui c'è la sentenza di appello con attestazione di irrevocabilità ed una sentenza di assoluzione nei confronti degli imputati e tra questi dell'Ingegnere Buffo, quindi ve la produco in quanto sentenza irrevocabile perché avevamo fatto riserva.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Produco poi – come vi avevo anticipato – come sostituto dell'Avvocato Marrazza, delle note di udienza relative alle due vicende di infortunio che compendiano le discussioni dello stesso Avvocato. Anche queste sono in duplice copia, una per ciascun infortunio.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Grazie.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Non sono stato chiarissimo, ho depositato la memoria di replica, mentre giovedì scorso era stata depositata – ricordo alla Corte – la memoria con tutti i riferimenti della discussione. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie, Avvocato Baccaredda.

AVVOCATO C. BACCAREDDA BOY – Siccome non l'ho fatto io, mi è venuto... grazie.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, ovviamente per quanto riguarda la documentazione che intendono produrre le Difese, il Pubblico Ministero all'esito delle controrepliche si riserva di esprimere o meno il proprio consenso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, poi daremo la parola a tutte le Parti per interloquire, lo abbiamo già chiarito nell'ordinanza di ieri che poi tutte le Parti saranno chiamate ad interloquire sulle rispettive produzioni o richiesta di acquisizione.

(L'Avvocato Sassi interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, nell'ordinanza di ieri poiché anche vostri colleghi avevano depositato... le Difese degli imputati hanno depositato...

P.M. M. BUCCOLIERO – Va be', c'è una sentenza passata in giudicato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...dei documenti e ne hanno chiesto l'acquisizione, su tutte queste istanze provvederemo, in parte avete interloquito, perché invitavamo appunto ad interloquire le Difese su queste richieste ed in effetti voi avete interloquito sulla documentazione.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Sì, sì, io ci tengo soltanto a precisare che le nostre memorie sono note ai sensi del 121 che compendiano solo per comodità ed in maniera organica

rispetto alla trascrizione che è naturalmente più disordinata – non per volere loro che sono state bravissime, ma perché manca l'interpunzione, i passaggi, eccetera – quindi semplicemente compendiano con i riferimenti che ci eravamo riservati e non ci sono novità. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, è chiaro.

P.M. M. BUCCOLIERO – Ma c'è la sentenza passata in giudicato che avete chiesto di acquisire o sbaglio?

AVVOCATO V. IPPEDICO – L'unica è quella, va be', quella è una sentenza irrevocabile.

P.M. M. BUCCOLIERO – E beh, pure i documenti che ha prodotto il Pubblico Ministero sono documenti, il principio non cambia.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Beh, va be'.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, comunque – appunto – poi chiederò a tutti gli Avvocati – diciamo appena abbiamo concluso le repliche – di pronunciarsi su tutte le richieste. L'Avvocato Lojacono ed altre Difese, ci sono delle questioni in sospenso, è stata rilevata una questione di costituzionalità, quindi ci dovremmo pronunciare su tutte queste richieste, per cui lo faremo al termine di tutte le repliche. Le Difese sono libere di interloquire in sede di replica oppure di interloquire in un secondo momento, quando terminerà la fase delle repliche. Forse gli enti sono rimasti, gli enti incolpati?

(L'Avvocato Loreto interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, quindi per oggi non c'è... solo l'Avvocato Lanucara dovevamo sentire, non so se aveva detto che sarebbe rientrato. L'Avvocato Ragno è andato via?

(L'Avvocato Baccareda Boy interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, però poi aveva detto che sarebbe tornato dopo essere andato in Tribunale.

(L'Avvocato Loreto interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, per favore. In ogni caso tutta la documentazione è a disposizione delle Difese, cioè la documentazione che è stata prodotta e di cui si è chiesta l'acquisizione sia dal Pubblico Ministero che delle altre Parti è tutta a disposizione delle Difese.

(L'Avvocato Baccaredda Boy interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – E' a disposizione comunque, ce l'abbiamo – diciamo – a portata di mano.

AVVOCATO I. IACOBELLIS – Sì, Presidente, ho sentito l'Avvocato Lanucara che mi ha detto che lui replicherà domani dieci minuti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, d'accordo. Allora a questo punto ci vediamo domani alle 09.30.

